



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 346

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 30 ottobre 2024

INDICE

Commissioni congiunte

9 ^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare-Senato) e X (Attività produttive, commercio e turismo-Camera):			
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 6)</i>		<i>Pag.</i>	5

Commissioni riunite

9 ^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):			
<i>Plenaria</i>		<i>Pag.</i>	6

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:			
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 86)</i>		<i>Pag.</i>	7
<i>Plenaria</i>		»	7
2 ^a - Giustizia:			
<i>Plenaria</i>		»	18
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 141)</i>		»	31
4 ^a - Politiche dell'Unione europea:			
<i>Plenaria</i>		»	32
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:			
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>		»	46
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>		»	48
6 ^a - Finanze e tesoro:			
<i>Plenaria</i>		»	52

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Comitato ristretto per l'esame dell'Affare assegnato n. 373 (Riunione n. 12)</i>	Pag.	57
<i>Plenaria</i>	»	57
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	68

Commissioni e altri organismi bicamerali

Commissione parlamentare per le questioni regionali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 11)</i>	Pag.	70
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i>	»	71
Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione:		
<i>Plenaria</i>	»	91
Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità:		
<i>Plenaria</i>	»	93

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Comitati riuniti III (Infiltrazioni mafiose nelle istituzioni territoriali e negli enti locali) e VIII (Infiltrazione e condizionamento mafioso negli appalti e nei contratti pubblici)</i>	Pag.	95
Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	96
<i>Plenaria</i>	»	96

COMMISSIONI CONGIUNTE

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

X (Attività produttive, commercio e turismo)

della Camera dei deputati

Mercoledì 30 ottobre 2024

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 6

Presidenza del Presidente della X Commissione della Camera
GUSMEROLI

Orario: dalle ore 9 alle ore 11

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI FISMIC
CONFSAL, FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM E UGL METALMECCANICI SULLA PRODU-
ZIONE AUTOMOBILISTICA DEL GRUPPO STELLANTIS IN ITALIA*

COMMISSIONI 9^a e 10^a RIUNITE

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Mercoledì 30 ottobre 2024

Plenaria

10^a Seduta

Presidenza del Presidente della 9^a Commissione
DE CARLO

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente DE CARLO rammenta che si è concluso il ciclo di audizioni previsto nell'ambito dell'esame dell'Atto del Governo n. 199, recante modifiche ai decreti legislativi n. 134, 135 e 136 del 2022.

Ricorda inoltre che il termine per l'espressione del parere sul summenzionato schema di decreto legislativo scadrà il 3 novembre. Tuttavia, in mancanza del parere della Conferenza Stato-Regioni, l'atto è comunque ancora assegnato con riserva.

Le Commissioni riunite saranno pertanto successivamente convocate per il seguito e la conclusione dell'esame. Comunica infine che sono pervenute le osservazioni favorevoli della 4^a Commissione.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 14,10.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Mercoledì 30 ottobre 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 86

Presidenza del Presidente
BALBONI

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,35

AUDIZIONE DEL PROFESSOR FRANCESCO TUNDO, ORDINARIO DI DIRITTO TRIBUTARIO PRESSO L'UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM DI BOLOGNA, DELL'AVVOCATO ALBERTO ROSSI, SEGRETARIO GENERALE DI ASSARMATORI, DI GIOVANNI DE PONTI, RESPONSABILE RELAZIONI ISTITUZIONALI DI ASSOLOGISTICA (INTERVENUTO IN RAPPRESENTANZA DI ASSOLOGISTICA, CONLEGNO E RILEGNO-SISTEMA CONAI), DI ALESSIA FIANO, FUNZIONARIO AREA ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE DI UNION FOOD, DI ANDREA ATTILIO GAVA, PRESIDENTE DI ASSOIMBALLAGGI (INTERVENUTO IN RAPPRESENTANZA DI FEDERALIMENTARE) E DI LUIGI PELLICCIA, RESPONSABILE UFFICIO STUDI DI FEDERALIMENTARE (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1184 (SEMPLIFICAZIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE)

Plenaria

257^a Seduta

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1280) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158, recante disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale

(Esame e rinvio)

Il relatore DE PRIAMO (*FdI*) dà conto del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 158 del 23 ottobre 2024, in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, già presentato alla Camera il 23 ottobre 2024 e successivamente trasferito al Senato.

Il testo del decreto-legge si compone di tre articoli.

L'articolo 1 modifica il decreto legislativo n. 25 del 2008, che dà attuazione alla direttiva 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato. In primo luogo, intervenendo sul dettato dell'articolo 2-*bis* del citato decreto legislativo n. 25 del 2008, definisce un elenco puntuale di Paesi di origine sicuri – tali nell'interessezza del loro territorio – da aggiornare periodicamente con atto avente forza di legge. Nello specifico, l'elenco ricomprende i seguenti Paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia. Rispetto all'elenco di cui al decreto ministeriale del 4 maggio 2024, i Paesi sicuri passano da 22 a 19, a seguito dell'espunzione di Camerun, Colombia e Nigeria, per i quali sono stati ravvisati elementi di criticità.

Al riguardo, giova ricordare che il testo previgente dell'articolo 2-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008 prevedeva che l'elenco dei Paesi sicuri fosse adottato e periodicamente aggiornato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia. Con la modifica proposta, invece, si prevede che l'elenco dei Paesi sicuri sia stabilito e aggiornato con atto avente forza di legge e sia notificato alla Commissione europea.

Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco, entro il 15 gennaio di ciascun anno, il Consiglio dei ministri delibera una relazione, nella quale, compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali e tenuto conto delle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e dalle organizzazioni internazionali competenti, riferisce sulla situazione dei Paesi compresi nell'elenco dei Paesi di origine sicuri e di quelli dei quali intende promuovere l'inserimento. La relazione viene poi trasmessa dal Governo alle competenti Commissioni parlamentari.

Un'altra novella, sempre contenuta nell'articolo 1 del decreto-legge, sopprime la previsione che la designazione di un Paese di origine sicuro possa essere effettuata con l'eccezione di parti del territorio. Pertanto, la sicurezza di un Paese deve essere rilevata con riferimento all'interessezza del suo territorio, senza la possibilità di escludere sue zone. Questo intervento normativo – si legge nella relazione illustrativa del disegno di

legge di conversione – è inteso quale ricettivo dell'orientamento giurisprudenziale europeo.

Un'ulteriore novella, di mero coordinamento normativo, menziona l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, in luogo dell'ormai soppresso (a seguito del regolamento dell'Unione europea n. 2303 del 2021) Ufficio europeo di sostegno per l'asilo.

L'articolo 2, modificando l'articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, interviene sulla disciplina del procedimento di impugnazione dei provvedimenti in materia di protezione internazionale, al fine di introdurre un reclamo, proponibile dinanzi alla Corte di appello, avverso il decreto motivato con cui il giudice decide sulla sospensione del provvedimento impugnato.

L'articolo 3, infine, dispone in ordine all'entra in vigore del provvedimento.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO comunica che, per motivi di economia procedurale, il Governo non insiste per la conversione in legge del decreto in esame. Le relative disposizioni saranno trasfuse, attraverso un emendamento, nell'Atto Camera n. 2088 (disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 145 del 2024), il cui esame è già in corso presso l'altro ramo del Parlamento, risultando più opportuna una trattazione congiunta per affinità di materia.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene che le ragioni vere che inducono il Governo a rinunciare alla conversione del decreto-legge n. 158 del 2024 consistano nell'intenzione di ridurre ulteriormente i tempi per il dibattito. Infatti, se il disegno di legge n. 1280 proseguisse il suo *iter*, le Camere avrebbero a disposizione sessanta giorni per esaminare e convertire in legge il decreto-legge n. 158; invece, con l'espedito utilizzato dal Governo, peraltro a seguito di una mera comunicazione orale, i tempi per l'approvazione delle relative disposizioni saranno più limitati, considerato tra l'altro che l'esame in sede referente dell'Atto Camera 2088 è già stato avviato.

In ogni caso, dal momento che il decreto-legge n. 145 del 2024 (cosiddetto « decreto flussi ») dovrà essere esaminato in seconda lettura al Senato, ritiene opportuno avviare immediatamente un ciclo di audizioni sulle questioni oggetto dell'Atto Senato n. 1280, in modo da disporre dei necessari elementi informativi.

Il senatore CATALDI (*M5S*) esprime preoccupazione per l'affermarsi di una modalità di legiferare che comprime sempre più il dibattito democratico, attraverso sia l'eccessivo ricorso alla decretazione di urgenza sia la predisposizione di testi particolarmente eterogenei, come nel caso del disegno di legge n. 1236 (« Disposizioni in materia di sicurezza pubblica »). A ciò si aggiunge anche la novità della trasfusione del decreto-legge in un emendamento riferito a un provvedimento in esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Concorda quindi con la richiesta del senatore Giorgis di svolgere un ciclo di audizioni su una questione che ha particolare rilievo nazionale e internazionale e non può pertanto essere affrontata con superficialità.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che il decreto-legge, nel momento in cui viene pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, non risulta più nella disponibilità del Governo, anche perché è immediatamente applicabile. Tutt'al più l'Esecutivo potrebbe eventualmente adottare un nuovo decreto per abrogare quello che non si intende convertire, ferma restando la valutazione della sussistenza dei presupposti straordinari di necessità e urgenza.

Chiede pertanto che si proceda nell'esame del disegno di legge in titolo, che è stato già incardinato, a meno che la maggioranza non si assuma la responsabilità politica di rinunciare a una specifica prerogativa parlamentare. Infatti, l'obbligo per il Governo di presentare i decreti-legge alle Camere per la conversione il giorno stesso della emanazione, ai sensi articolo 77, secondo comma, della Costituzione, è previsto proprio per garantire la funzione legislativa in capo al Parlamento, che invece ne sarebbe privato per il tempo che trascorrerà fino alla scadenza dei sessanta giorni.

Il PRESIDENTE concorda con il senatore Giorgis circa il fatto che la scelta di non proseguire eventualmente l'esame del disegno di legge in titolo attiene alla responsabilità politica della maggioranza, basata di una comunicazione ufficiale del Governo, resa in Commissione. Ovviamente, la maggioranza potrebbe anche sconfessare l'operato dell'Esecutivo, seppure sia presumibile che non intenda farlo.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO, nel ricordare che quella adottata dal Governo è una prassi più volte utilizzata in passato, ribadisce che la scelta di trasferire il contenuto del decreto-legge n. 158 nel testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 145 è basata esclusivamente su ragioni tecniche.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) ritiene che si tratti invece di una chiara scelta politica, considerato il clamore suscitato dal decreto del tribunale di Roma sul trattenimento dei migranti in Albania, che ha evidenziato il fallimento della politica attuata in materia dal Governo. Si tratta, a suo avviso, di un espediente fraudolento per modificare la norma, senza richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica, che umilia la Commissione e l'intero Parlamento, privato delle proprie prerogative proprio su un tema, quello dell'individuazione dei Paesi sicuri per il rimpatrio, che ha avuto risonanza a livello mediatico sul piano nazionale e internazionale.

Stigmatizza la decisione del Presidente di rimettersi alle valutazioni dei rappresentanti dei Gruppi di maggioranza in Commissione. Proprio in ragione della terzietà della sua funzione, dovrebbe piuttosto assumersi la

responsabilità di criticare l'atteggiamento del Governo, tutelando la dignità dell'intera Commissione.

Ritiene che, se anche ci fossero altri precedenti di ricorso a tale prassi, bisognerebbe comunque valutare la rilevanza dell'argomento, che in questo caso è particolarmente significativa.

Concorda pertanto con la richiesta del senatore Giorgis di approfondire il tema oggetto del decreto-legge in esame attraverso un ciclo di audizioni.

Il senatore LISEI (*FdI*) assicura che il Gruppo Fratelli d'Italia non considera la scelta del Governo come mortificante delle prerogative delle Camere, né ritiene che vi siano state violazioni delle regole procedurali. Al contrario, si tratta di una prassi cui si è fatto ricorso più volte in passato proprio per razionalizzare i lavori parlamentari, esaminando congiuntamente norme di contenuto affine. Pertanto, si potrà approfondire il tema della individuazione dei cosiddetti « Paesi sicuri » nell'ambito dell'esame in prima lettura del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 145 del 2024, che successivamente dovrà comunque essere sottoposto al vaglio del Senato.

A suo avviso, la rinuncia alla conversione del decreto-legge n. 158 non arreca alcun pregiudizio nei confronti delle Aule parlamentari né dei cittadini, proprio perché le norme sono già vigenti, dal momento che i decreti-legge producono immediatamente i loro effetti.

Sottolinea che per Fratelli d'Italia la priorità è superare le criticità derivanti da alcune pronunce non condivisibili nel merito, restituendo al Parlamento e al Governo la titolarità della competenza di determinare la lista dei Paesi considerati sicuri per il rimpatrio, titolarità che peraltro non è messa in discussione neanche dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Conclude, assicurando quindi la piena condivisione dell'orientamento del Governo.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) si sofferma sulla questione procedurale, ricordando di essere stato tra i promotori – insieme agli altri esponenti del Gruppo Partito democratico del Senato – del ricorso alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sulle modalità di approvazione della legge di bilancio per il 2019, proprio per tutelare le prerogative costituzionali dei singoli parlamentari. Peraltro, con l'ordinanza n. 17 del 2019, la Corte costituzionale ha riconosciuto la possibilità di qualificare i singoli parlamentari come potere dello Stato.

Sottolinea che la scelta del Governo di presentare il provvedimento in titolo alla Camera, poi di ritirarlo e di presentarlo al Senato, infine di rinunciare alla conversione in legge per trasferirlo in un altro decreto-legge già all'esame dell'altro ramo del Parlamento, rappresenti una modalità di legiferare quanto meno caotica, su cui a suo avviso non vi è alcun precedente. Probabilmente, si è inteso reagire in questo modo al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea del decreto-legge

n. 158 da parte del Tribunale di Bologna. In ogni caso, si tratta di un espediente che mortifica le prerogative del Parlamento, in violazione dell'articolo 77 della Costituzione, che stabilisce il termine di sessanta giorni per la conversione in legge dei decreti. Infatti, sulla norma relativa alla lista dei Paesi sicuri, se trasfusa in un emendamento, vi saranno tempi più ristretti per l'esame, dato che il disegno di legge n. 2088 è già stato incardinato alla Camera dei deputati.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Lisei.

Il PRESIDENTE precisa che rientra nella facoltà del Governo e della maggioranza individuare lo strumento più opportuno per convertire in legge un decreto, considerato che alcuni provvedimenti a volte sono anche lasciati decadere, proprio perché nel frattempo la disciplina è stata trasfusa in altro atto normativo. Osserva quindi come il Governo abbia compiuto una valutazione di tipo tecnico nel decidere di esaminare congiuntamente i due provvedimenti alla Camera, trattandosi di materie affini. Con riguardo al suo ruolo, ritiene, in quanto Presidente di un organismo collegiale, di non poter non prendere atto della scelta politica espressa dalla maggioranza.

Rileva, infine, che sarebbe profondamente irragionevole lo svolgimento di audizioni su un provvedimento il cui esame avrà luogo presso l'altro ramo del Parlamento. Tuttavia, se l'opposizione dovesse insistere in tal senso, sottoporrà tale proposta al voto della Commissione.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) critica le considerazioni del senatore Lisei, che tendono a giustificare la forzatura procedurale del Governo, a fronte del pronunciamento del tribunale di Roma sulla illegittimità del trattenimento di migranti nei centri in Albania, sulla base di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. A suo avviso, la maggioranza e l'Esecutivo dimostrano insofferenza per i limiti posti dai principi dello Stato di diritto, dato che il Governo punta a ottenere la piena autonomia nel decidere quali sono i Paesi sicuri per il rimpatrio dei migranti.

Ribadisce che, dopo la pubblicazione del decreto-legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, solo la maggioranza può assumersi la responsabilità politica di non calendarizzare il disegno di legge di conversione o di rinunciare a svolgere un approfondimento sul tema attraverso le audizioni. Del resto, non vi saranno altre occasioni per svolgerle, dato che il provvedimento già produce effetti normativi e quasi certamente il « decreto flussi » in seconda lettura non potrà essere modificato, stante la presumibile imminenza del termine di decadenza.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) ritiene che su un tema così importante, come quello relativo alla indicazione dei cosiddetti « Paesi sicuri » per il rimpatrio dei migranti, la Commissione non possa limitarsi a

prendere atto della comunicazione del Governo di non insistere per la conversione in legge. Del resto, il provvedimento è già entrato in vigore e lo sarà in ogni caso per sessanta giorni. Pertanto, qualora dovesse essere trasfuso nel decreto-legge n. 145 all'esame della Camera attraverso un emendamento, si verificherebbe anche una sovrapposizione normativa, ingenerando confusione e incertezza.

Sottolinea che il tribunale di Bologna, constatando un conflitto tra la normativa nazionale e quella europea, ad essa sovraordinata, non poteva far altro che rinviare il provvedimento in esame alla Corte di giustizia dell'Unione europea. A suo avviso, la forzatura procedurale del Governo è volta ad aggirare le regole, proprio nel tentativo di evitare il pronunciamento in sede europea e rappresenta quindi una abnormità giuridica, irrispettosa del Parlamento e dei cittadini.

Se si pone un problema di organicità della disciplina, sarebbe preferibile quindi evitare pericolose sovrapposizioni normative.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene che, anche a fronte di questioni politiche così divisive, non si debba venire meno al rispetto delle regole e delle procedure, anche per evitare una degenerazione del conflitto politico.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) riconosce che vi sono precedenti di ricorso ai cosiddetti « decreti matrioska », ossia alla trasfusione in altri provvedimenti di decreti che poi non sono stati più convertiti in legge. Tuttavia, tale strumento, che rappresenta comunque una forzatura, è stato di solito utilizzato poco prima della conclusione dell'esame di un provvedimento, per anticipare e stabilizzare la disciplina vigente.

Diverso è il caso in esame, in cui, con questo espediente, si comprime la possibilità di discussione di un argomento rilevante, in violazione delle prerogative parlamentari, tanto più tenendo conto che si profila anche un contrasto con la normativa europea.

Il PRESIDENTE ripercorre le questioni principali emerse nel dibattito, sottolineando che il decreto-legge n. 158, dal momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è atto con forza di legge che dispiega immediatamente i suoi effetti e resterà comunque in vigore sessanta giorni. Il Governo è tenuto a presentare immediatamente il disegno di legge di conversione alle Camere, che ne devono tempestivamente avviare l'esame. Pertanto, l'incardinamento del disegno di legge n. 1280 è un atto dovuto, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione.

Il Governo ha tuttavia dichiarato di non voler insistere per la conversione in legge del decreto in esame, che comunque resta in vigore finché il disegno di legge n. 1280 non sarà superato a seguito dell'approvazione definitiva dell'Atto Camera 2088, nell'ambito del quale saranno anche regolati i rapporti giuridici instauratisi nel frattempo. Pertanto, non si determinerà alcuna sovrapposizione, tanto più che la normativa sui Paesi sicuri potrà essere anche modificata o recepita solo parzialmente rispetto a quella in esame.

Concorda con il senatore Giorgis che la scelta sul seguito dell'esame del disegno di legge in titolo sia di carattere politico e spetti alla maggioranza assumersene la responsabilità.

In ogni caso, dal momento che il disegno di legge n. 1280 non sarà approvato, dato che la norma sarà trasfusa in un altro provvedimento, resta da valutare l'opportunità di svolgere comunque un ciclo di audizioni, come richiesto dalle opposizioni.

Dopo aver precisato che lo svolgimento di audizioni nel corso di esame di un provvedimento è rimesso alla discrezionalità della Commissione, annuncia che, qualora venga richiesto, porrà in votazione la proposta avanzata dal senatore Giorgis.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) chiede la votazione sulla proposta di svolgimento di un ciclo di audizioni.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) dichiara che non parteciperà al voto, ritenendo che si sia in presenza di un atteggiamento beffardo della maggioranza, in quanto il risultato della votazione è scontato.

La Commissione respinge la proposta di svolgere un ciclo di audizioni sul disegno di legge n. 1280.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1241) Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta del 29 ottobre, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore PARRINI (*PD-IDP*), accertata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1272) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico

(Parere all'8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommis-

sione per i pareri nella seduta del 29 ottobre, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con osservazione, pubblicato in allegato.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore PARRINI (*PD-IDP*), accertata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 15,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1241**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 7, comma 3, si rappresenta l'opportunità di prevedere un termine di adozione del decreto ministeriale ivi previsto;

– all'articolo 12, comma 2, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale per la definizione dei principi, dei criteri istitutivi e dei compiti della Scuola nazionale dell'alta amministrazione sanitaria, valuti la commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, alla luce della potestà legislativa residuale attribuita alle Regioni dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione in materia di istruzione e formazione professionale.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1272

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

– per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, questi vengono individuati nell'esigenza di: semplificare i procedimenti di valutazione ambientale per la promozione di investimenti in settori strategici per lo sviluppo del Paese e la tempestiva realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC); garantire la certezza del quadro normativo per il settore della prospezione e coltivazione di idrocarburi; introdurre disposizioni per la sostenibilità del suolo e delle acque volte a prevenire l'avverarsi di eventi emergenziali; adottare misure indifferibili per l'economia circolare; semplificare i procedimenti di bonifica e riqualificazione dei siti inquinati; rafforzare le capacità amministrative delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della sicurezza energetica;

– in merito al riparto delle competenze legislative, le disposizioni del decreto-legge risultano prevalentemente riconducibili alla materia « dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », nonché alla materia della « tutela dell'ambiente », rientranti quindi nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi, rispettivamente, delle lettere g) ed s) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

– valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire un termine finale per l'adozione del decreto interministeriale di individuazione delle tipologie progettuali prioritarie nelle procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del PNIEC, di cui all'articolo 8, comma 1, sesto periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), come novellato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 1.2), del decreto-legge in esame.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Mercoledì 30 ottobre 2024

Plenaria
200^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(404) Erika STEFANI e altri. – Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che la relatrice ed il Governo hanno proposto una riformulazione degli emendamenti 1.4 e 2.2, su cui nella seduta di ieri il senatore Bazoli ha chiesto dei chiarimenti, con particolare riguardo alla tutela prevista nei casi di sottrazione senza consenso del minore ultraquattordicenne.

Chiede pertanto alla relatrice ed al rappresentante del Governo se intendano intervenire al riguardo.

Il vice ministro SISTO informa che la questione sollevata dal senatore Bazoli è all'attenzione del Governo che sta svolgendo gli approfondimenti necessari.

La relatrice CAMPIONE (*FdI*) assicura che sono in corso gli approfondimenti con il Governo e che pertanto è opportuno rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1192) Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 ottobre.

La relatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) illustra una proposta di parere favorevole con osservazione (pubblicata in allegato) sottolineando che su un tema così delicato e complesso come la tutela attraverso gli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno appare opportuno intervenire con un autonomo disegno di legge di iniziativa governativa oppure parlamentare. Rileva inoltre come financo la collocazione della delega prevista dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 9 possa ingenerare confusione, in quanto la disabilità è certamente un settore diverso rispetto alla materia dell'interdizione e dell'inabilitazione. In proposito ricorda infatti che, secondo quanto previsto dalla Convenzione Onu in materia, la disabilità rappresenta lo stato di una persona nei confronti del contesto: confondere tale stato con gli istituti di protezione per i soggetti con riferimento alla loro capacità di agire è certamente un'incongruenza anche sotto il profilo sistematico.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere illustrata dalla relatrice. Non solo infatti il principio di delega previsto dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 9 appare troppo generico; sotto il profilo del merito non appare infatti condivisibile la sostituzione *tout court* degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione con l'istituto dell'amministrazione di sostegno, che pur essendo uno strumento molto utile non riesce a coprire pienamente tutte le diverse necessità di tutela interessate. Concorda pertanto con la proposta della relatrice di espungere questa delega dal provvedimento e di affrontare il tema compiutamente in sede parlamentare.

A nome del suo Gruppo la senatrice LOPREIATO (*M5S*) esprime un voto favorevole sulla proposta di parere condividendo tutte le perplessità segnalate nel dibattito.

Il senatore BERRINO (*FdI*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere, che pone il giusto rilievo su un tema molto

delicato e sensibile come l'amministrazione di sostegno. Le amministrazioni di sostegno, infatti, pur rappresentando certamente un aiuto anche solo con riferimento a delle fasi transitorie della vita, rischiano troppo spesso di trasformarsi in prigioni senza sbarre, da cui l'amministrato, lasciato solo, non riesce più ad uscire. Si tratta di una problematica complessa che il Parlamento ha il dovere di approfondire, soprattutto con riferimento al profilo del controllo circa il perdurare dello stato di necessità, ovvero del controllo della gestione dell'amministratore.

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) a nome del suo Gruppo esprime un voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice evidenziando la palese genericità della formulazione legislativa di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *b*). Sottolinea quindi le numerose criticità dell'istituto dell'amministrazione di sostegno che emergono nella prassi applicativa: non solo l'ascolto dell'amministrato è troppo spesso sacrificato, ma uno dei problemi più frequenti è rappresentato dal rendiconto annuale e dal fatto che spesso si trovano a ricoprire l'incarico di amministratore di sostegno familiari dell'amministrato, che non di rado non hanno piena consapevolezza degli adempimenti e degli obblighi gravanti sull'amministratore. Poiché inoltre il ricorso all'istituto dell'amministrazione di sostegno ha sostanzialmente sostituito quasi del tutto l'istituto dell'interdizione, ritiene necessario intervenire normativamente per evitare sovrapposizioni e ricostruire una coerenza sistematica nella regolamentazione di tali fondamentali istituti di tutela.

La relatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), alla luce del dibattito svolto, propone di trasformare il parere favorevole con osservazione in un parere favorevole con condizione (pubblicato in allegato), al fine di evidenziare alla Commissione del merito l'importanza del tema.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere favorevole con condizione presentata dalla relatrice viene approvata.

(29) MIRABELLI e altri. – Misure per la rigenerazione urbana

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. – Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

(1028) Elena SIRONI e altri. – Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(1122) DE PRIAMO e altri. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1131) Mariastella GELMINI. – Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1^o ottobre.

Il relatore, senatore RAPANI (*FdI*), informa di avere acquisito la documentazione depositata dagli auditi intervenuti presso l'8^a Commissione

in relazione alla proposta di testo unificato. Anche in quella sede, sottolineata, sono emerse le criticità da lui evidenziate nella relazione illustrativa, riguardanti ad esempio la *governance* e la contraddizione che prevede per i privati e non per i comuni la possibilità di effettuare interventi di rigenerazione urbana anche in deroga.

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), componente anche dell'8^a Commissione permanente, informa che la scadenza del termine per gli emendamenti sul testo unificato è prevista per la giornata odierna e che per conto del suo Gruppo ha già presentato proposte di modifica che incidono proprio sui profili di criticità rilevati dal relatore.

Il PRESIDENTE propone pertanto di esaminare congiuntamente, per i profili di competenza, anche gli emendamenti che saranno presentati, al fine di poter esprimere un parere il più completo possibile.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024

(Doc. LXXXVI n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024

(Parere alla 4^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore RASTRELLI (*FdI*), relatore, illustra il provvedimento in titolo che, insieme con la legge europea, è uno dei due strumenti normativi predisposti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. Si tratta, in altri termini, di uno dei provvedimenti normativi che costituiscono la cosiddetta « fase discendente », ossia la fase che attiene al recepimento e all'attuazione, nell'ordinamento nazionale degli atti legislativi adottati dall'Unione europea. Mentre la legge europea contiene disposizioni di diretta attuazione, la legge di delegazione europea (il cui contenuto è stabilito in linea generale dall'articolo 30, comma 2, della legge n. 234 del 2012) contiene le disposizioni di delega necessarie per il recepimento da parte del Governo delle direttive e degli altri dell'Unione europea.

Il disegno di legge di delegazione europea 2024 si compone di 16 articoli, divisi in tre Capi (intitolati, rispettivamente, « Disposizioni generali per il recepimento e l'attuazione degli atti dell'Unione europea », « Deleghe al Governo per il recepimento di direttive europee », « Deleghe al Governo per l'attuazione di regolamenti europei ») ed è assegnato in sede referente alla 4^a Commissione permanente. L'articolato contiene, ai

sensi dell'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a quattro direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a dieci regolamenti europei. L'annesso Allegato A elenca invece quindici direttive, per il recepimento delle quali non vengono proposti principi e criteri direttivi specifici; per l'esercizio delle deleghe relative al recepimento di tali direttive, trovano quindi applicazione – oltre ai principi e criteri delle stesse direttive – i soli principi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, richiamati dall'articolo 1 del disegno di legge. Di competenza della Commissione, risultano specificamente le direttive elencate al numero 10) – Direttiva relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673; al numero 11) – Direttiva UE 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente; e al numero 14) – Direttiva UE 2024/1260 riguardante il recupero e la confisca dei beni. Nel merito del disegno di legge, si sofferma quindi sui profili di diretta competenza della Commissione giustizia. L'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, e secondo e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della medesima legge, la consueta delega della durata di diciotto mesi per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali. Nello specifico, può trattarsi di direttive attuate in via regolamentare o amministrativa – ossia con fonti non primarie inidonee a istituire sanzioni penali – o di regolamenti dell'Unione europea. Essa risponde all'esigenza di prevedere con fonte normativa interna di rango primario – atta ad introdurre norme di natura penale o amministrativa nell'ordinamento nazionale – l'eventuale disciplina sanzionatoria necessaria all'attuazione di direttive in via regolamentare o amministrativa. La stessa necessità si ravvisa per eventuali sanzioni da introdurre per violazioni di norme contenute in regolamenti dell'Unione europea che, come è noto, non richiedono leggi di recepimento. Fra le disposizioni di specifica competenza della Commissione si segnala poi l'articolo 5 il quale delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2023/1544 recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali, che deve essere recepita dagli Stati membri entro il 18 febbraio 2026. Nell'esercizio della delega, ai sensi del comma 1, il Governo è tenuto ad osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, i seguenti principi e criteri direttivi specifici: prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni indicate nell'articolo 5 della direttiva (UE) 2023/1544, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge 24 dicembre 2012, n. 234; individuare una o più autorità quale autorità centrale, ai fini e per gli effetti dell'ar-

articolo 6 della direttiva (UE) 2023/1544; prevedere la competenza del Ministero della giustizia per la comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2023/1544; apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva (UE) 2023/1544, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili. Dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2). Ancora di competenza della Commissione è l'articolo 7 il quale delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543, relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione delle prove elettroniche nei procedimenti penali. Occorre rilevare come la richiamata direttiva (UE) 2023/1544 e l'implementando regolamento (UE) 2023/1543 si propongano l'obiettivo comune di rafforzare la lotta alla criminalità e permettere l'utilizzo delle prove raccolte nello spazio Ue anche quando costituite da dati digitali. Nello specifico, il comma 1 dell'articolo 7 reca una delega al Governo, da esercitare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543. Il comma 2 stabilisce che, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, i seguenti principi e criteri direttivi specifici: individuare le autorità competenti e le procedure per l'emissione, la convalida e la trasmissione degli ordini di produzione (EPOC) e degli ordini di conservazione (EPOC-PR); coordinare le disposizioni nazionali alle previsioni del regolamento al fine di consentire agli organi di polizia giudiziaria di emettere ordini europei di produzione in casi di emergenza; prevedere che il Ministero della giustizia sia responsabile della trasmissione amministrativa dei certificati di ordini europei di conservazione e di produzione; prevedere, in ogni caso, che copia dei certificati sia trasmessa al Procuratore nazionale antimafia se si riferiscono a procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, e al Procuratore generale presso la Corte di appello, se si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale; individuare le autorità giudiziarie competenti a ricevere le notifiche nell'ambito della speciale procedura di notifica di cui all'articolo 8 del regolamento; disciplinare, in applicazione dell'articolo 13 del regolamento, le modalità di informazione della persona i cui dati sono richiesti, definendo altresì i casi in cui l'autorità di emissione può ritardare od omettere detta informazione; prevedere sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di inadempimento; individuare le proce-

dure e le autorità competenti per l'irrogazione delle sanzioni, prevedendo per i destinatari della sanzione un ricorso giurisdizionale effettivo; individuare le autorità competenti per le procedure di esecuzione dell'ordine, conformemente a quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento; individuare l'organo giurisdizionale competente e le procedure per il riesame delle obiezioni motivate dei destinatari degli ordini, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento; prevedere, in conformità all'articolo 18 del regolamento, mezzi di impugnazione effettivi a tutela della persona i cui dati sono stati richiesti; provvedere all'adozione delle misure necessarie a garantire la piena funzionalità del sistema informatico nazionale per lo scambio di certificati e alla creazione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato; prevedere quali siano le lingue dell'Unione accettate per la trasmissione degli ordini, conformemente a quanto previsto dall'articolo 27 del regolamento; prevedere che le autorità competenti trasmettano periodicamente al Ministero della giustizia dati ai fini del monitoraggio previsto dall'articolo 28 del regolamento; prevedere la competenza del Ministero della giustizia per l'elaborazione dei dati di monitoraggio a fini statistici; apportare ogni ulteriore opportuna modifica normativa necessaria ad adeguare l'ordinamento nazionale alle previsioni del regolamento. Infine i commi 3 e 4 recano norme finanziarie.

Dà infine conto anche di alcune disposizioni che presentano profili di interesse per la Commissione: segnala in primo luogo l'articolo 3, il quale reca i principi e i criteri direttivi della delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225, relativa ai contratti di credito ai consumatori, cosiddetta *Second Consumer Credit Directive*, o CCD2. Nell'attuazione della delega il Governo è, fra i vari criteri, tenuto a disporre le opportune modifiche alla disciplina sanzionatoria prevista dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. L'articolo 4 fornisce invece i principi e i criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto ad osservare nel recepimento della direttiva (UE) 2023/2673, che semplifica la normativa esistente in materia di contratti di servizi finanziari conclusi a distanza, aumentando la protezione dei consumatori e creando condizioni di parità per i servizi finanziari conclusi *online*, via telefono o mediante altre forme di *marketing* a distanza. Ancora, l'articolo 8 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/2631 in materia di obbligazioni verdi nazionali, indicando una serie di principi e criteri direttivi specifici che dovranno essere seguiti, insieme a quelli generici, nell'esercizio della delega. Con specifico riguardo alla disciplina delle sanzioni previste dal regolamento (UE) 2023/2631 il Governo è chiamato ad attribuire alla CONSOB il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative previste dall'articolo 49 del regolamento (UE) 2023/2631 per le violazioni di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo; a stabilire l'importo delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) 2023/2631 prevedendo, fermi restando i massimi edittali ivi indicati, minimi edittali comunque non inferiori ad euro 5.000; e infine a coordinare, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) 2023/2631, le disposizioni sanzionatorie introdotte

in attuazione del medesimo regolamento con quelle nazionali vigenti. L'articolo 10 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, per adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845, avente ad oggetto la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di Paesi terzi. L'articolo 11 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto ad osservare i principi e i criteri direttivi generali previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 nonché criteri specifici tra cui: l'aggiornamento del sistema sanzionatorio per la violazione di disposizioni in materia di sicurezza, l'individuazione di soggetti responsabili della catena di fornitura nell'ipotesi di prodotti forniti *online*, la previsione di una disciplina transitoria per assicurare la commerciabilità dei prodotti già immessi sul mercato e la previsione della riassegnazione delle somme incassate attraverso sanzioni da destinare al potenziamento della vigilanza sul mercato. L'articolo 12 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per adeguare la normativa nazionale al regolamento 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Nell'attuazione della delega il Governo è chiamato, tra gli altri criteri direttivi, anche ad adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo alle disposizioni del regolamento, prevedendo sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse. L'articolo 13 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2023/1115 (*European Deforestation-free products Regulation – EUDR*), che mira a ridurre il contributo dell'Unione europea alla deforestazione e al degrado forestale a livello globale, proteggendo così la biodiversità e mitigando i cambiamenti climatici. In particolare, il Governo dovrà – fra gli altri criteri – prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive; e individuare una o più autorità competenti ad accertare le violazioni degli obblighi a carico dell'operatore e del commerciante e prevedere misure per proteggere l'identità delle persone fisiche o giuridiche che presentano segnalazioni comprovate o che effettuano indagini.

Con riferimento alla relazione programmatica del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (*Doc. LXXXVI, n. 2*), che è esaminata congiuntamente, si sofferma quindi sulle quattro parti in cui è suddivisa.

La prima parte riguarda lo sviluppo del processo di integrazione europea, osservato attraverso la lente delle questioni istituzionali e delle politiche macroeconomiche. La seconda è dedicata alle politiche strategiche, quali: le iniziative avviate nell'ambito del *Green deal* europeo; il com-

pletamento del mercato interno e la digitalizzazione; la promozione dello stile di vita europeo; e le iniziative per conferire nuovo slancio alla democrazia europea. La terza parte illustra gli orientamenti del Governo in materia di dimensione esterna dell'Unione europea con particolare riferimento all'autonomia strategica europea, alle iniziative per il rafforzamento della difesa europea, anche da punto di vista industriale, al supporto militare e finanziario all'Ucraina, alla politica di allargamento ed a quella del vicinato meridionale, e alle attività alla dimensione esterna delle politiche migratorie dell'Unione europea. La quarta infine è dedicata all'azione di coordinamento nazionale delle politiche europee, alle politiche di coesione, nonché di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea. In linea con la precedente relazione, il contenuto delle varie parti, dopo una breve introduzione, è strutturato in 138 schede relative a « dossier » specifici – su singole questioni o proposte legislative dell'Unione europea – che descrivono gli obiettivi, le azioni e i risultati attesi riconducibili ai vari interventi. Nell'ambito della parte prima relativa allo sviluppo del processo di integrazione europea, la relazione programmatica richiama espressamente il pacchetto di riforme antiriciclaggio. Nell'ambito della seconda parte relativa alle politiche strategiche segnala infine: il *dossier* n. 64 in tema di intelligenza artificiale e di tutela del diritto di autore; il n. 71 in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi e da I.A; il *dossier* n. 78 in tema di norme comuni in materia di insolvenza; il *dossier* n. 88 in materia di trasferimento dei procedimenti penali in ambito UE e i *dossier* nn. 97-100, rispettivamente in materia di: lotta contro la violenza domestica e sulle donne; lotta contro la corruzione; protezione delle vittime di reato e di lotta alla tratta degli esseri umani. Da ultimo, nella parte quarta – coordinamento nazionale delle politiche europee – si segnala il *dossier* n. 117 in tema di tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e lotta contro le frodi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA AL TERMINE DELLA SEDUTA PLENARIA

Il PRESIDENTE comunica che è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai Gruppi parlamentari al termine della seduta plenaria.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,40.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1192

La Commissione, esaminato per i profili di competenza il provvedimento in titolo,

premesso che:

– l'articolo 9 reca una disciplina di delega al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di disabilità, ivi compresi gli istituti dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno;

– il principio di delega specifico di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 9 prevede il « riordino e semplificazione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, nell'ottica del loro superamento in favore dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, e semplificazione degli oneri gravanti sui rappresentanti delle persone interessate dai predetti istituti che ne siano al contempo *caregiver* familiari, come definiti dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 »;

considerato che:

– nonostante nella prassi si registri un tendenziale superamento dell'istituto dell'interdizione, in ragione dell'utilizzo dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, alcune valutazioni di opportunità giuridica – tra cui quella inerente all'applicabilità dell'istituto testamentario del fedecommesso o sostituzione fedecommissaria – segnalano il perdurante ricorso alla misura dell'interdizione;

preso atto che:

anche con riguardo a quanto descritto dalla relazione tecnica di accompagnamento e dall'AIR del disegno di legge, la norma di delega di cui alla lettera *b*) dell'articolo 9, comma 1, preveda un superamento degli istituti di interdizione ed inabilitazione senza prevedere invece anche una revisione dell'istituto della amministrazione di sostegno,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione riferita all'articolo 9:

– poiché la delega prevista dall'articolo 9, comma 1, lettera *b*), prevede il superamento degli istituti di interdizione ed inabilitazione in favore dell'istituto della amministrazione di sostegno senza indicare sufficienti criteri direttivi di esercizio della delega, considerato che la materia, particolarmente delicata, necessita invece di essere disciplinata con

una previsione normativa specifica, valuti la Commissione di merito l'espunzione della disposizione ovvero, in subordine, si valuti di inserire criteri più dettagliati e che prevedano, nel caso di superamento degli istituti di interdizione ed inabilitazione verso l'amministrazione di sostegno, la graduazione quantomeno della misura di protezione nei confronti dei soggetti beneficiari della amministrazione di sostegno in ragione della capacità di autodeterminarsi e di attendere alle ordinarie occupazioni, prevedendo in ogni caso misure autorizzative da parte del Tribunale o del Giudice Tutelare degli atti dispositivi.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1192

La Commissione, esaminato per i profili di competenza il provvedimento in titolo,

premesso che:

– l'articolo 9 reca una disciplina di delega al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di disabilità, ivi compresi gli istituti dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno;

– il principio di delega specifico di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 9 prevede il « riordino e semplificazione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, nell'ottica del loro superamento in favore dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, e semplificazione degli oneri gravanti sui rappresentanti delle persone interessate dai predetti istituti che ne siano al contempo *caregiver* familiari, come definiti dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 »;

– nonostante nella prassi si registri un tendenziale superamento dell'istituto dell'interdizione, in ragione dell'utilizzo dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, alcune valutazioni di opportunità giuridica – tra cui quella inerente all'applicabilità dell'istituto testamentario del fedecommissario o sostituzione fedecommissaria – segnalano il perdurante ricorso alla misura dell'interdizione;

preso atto che:

anche con riguardo a quanto descritto dalla relazione tecnica di accompagnamento e dall'AIR del disegno di legge, la norma di delega di cui alla lettera *b*) dell'articolo 9, comma 1, preveda un superamento degli istituti di interdizione ed inabilitazione senza prevedere invece anche una revisione dell'istituto della amministrazione di sostegno,

esprime parere favorevole con la seguente condizione riferita all'articolo 9:

– poiché la delega prevista dall'articolo 9, comma 1, lettera *b*), prevede il superamento degli istituti di interdizione ed inabilitazione in favore dell'istituto della amministrazione di sostegno senza indicare sufficienti criteri direttivi di esercizio della delega, considerato che la materia, particolarmente delicata, necessita invece di essere disciplinata con una previsione normativa specifica, valuti la Commissione di merito l'espunzione della disposizione ovvero, in subordine, si valuti di inserire

criteri più dettagliati e che prevedano, nel caso di superamento degli istituti di interdizione ed inabilitazione verso l'amministrazione di sostegno, la graduazione quantomeno della misura di protezione nei confronti dei soggetti beneficiari della amministrazione di sostegno in ragione della capacità di autodeterminarsi e di attendere alle ordinarie occupazioni, prevedendo in ogni caso misure autorizzative da parte del Tribunale o del Giudice Tutelare degli atti dispositivi.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 141

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Orario: dalle ore 9,40 alle ore 9,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 30 ottobre 2024

Plenaria

203^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135, 136 (n. 199)

(Osservazioni alle Commissioni 9^a e 10^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 settembre.

Il senatore SATTÀ (*FdI*), relatore, illustra uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, finalizzato a introdurre disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135, 136, in materia di malattie animali trasmissibili, al fine di superare refusi e ambiguità interpretative emersi in fase di prima applicazione.

Ricorda, in particolare, che i citati decreti legislativi erano stati emanati, in base all'articolo 14 della legge di delegazione europea 2019-2020, per conformare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili. Il regolamento (UE) 2016/429 ha come scopo quello di assicurare elevati livelli di sanità animale e sanità pubblica nell'Unione europea, applicando l'approccio « *One Health* », che tiene conto del legame tra sanità animale, sanità pubblica, ambiente, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, benessere animale, resistenza antimicrobica, e degli aspetti produttivi ed economici del settore zootecnico.

Richiamati alcuni aspetti degli articoli 1, 2 e 3 dello schema di decreto, il Relatore ritiene che questo non presenti profili di criticità in or-

dine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che esso consenta una migliore applicazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di sanità animale.

Propone pertanto la formulazione di osservazioni favorevoli.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1192) Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 settembre.

Il senatore SATTÀ (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, che prevede di stabilire un nuovo quadro ordinamentale per l'emanazione di una legge annuale di semplificazione normativa, in sostituzione del vigente articolo 20 della legge n. 59 del 1997, nonché l'introduzione della valutazione d'impatto generazionale e deleghe per la digitalizzazione della produzione normativa e per la semplificazione normativa in materia di affari esteri, istruzione, disabilità, protezione civile e di formazione superiore e ricerca.

Con riferimento al quadro normativo europeo in materia, ricorda il programma « Legiferare meglio », finalizzato alla semplificazione e al miglioramento della legislazione, e il parere del Comitato economico e sociale europeo (CESE), del 15 giugno 2023, sulla Cooperazione nel settore della gioventù, in cui si ritiene che l'Unione dovrebbe incoraggiare gli Stati membri a rafforzare le misure volte ad attenuare l'inequità intergenerazionale e promuovere la giustizia intergenerazionale, e in cui si ritiene essenziale che tutte le leggi, le politiche e gli investimenti degli Stati membri siano sottoposti a una valutazione d'impatto sui giovani (*Youth Test*).

Ritiene, quindi, che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo, formulando tuttavia alcune osservazioni.

In particolare, con riferimento al criterio generale di delega di cui alla lettera g) dell'articolo 1, volto alla riduzione degli oneri burocratici non indispensabili « *fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea* », il Relatore propone di osservare che questo si pone in linea con il criterio generale di cui alla lettera c) dell'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, che vieta l'introduzione o il mantenimento di livelli di

regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee in recepimento.

Inoltre, con riferimento all'articolo 3, comma 1, che dispone il rispetto dei criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, propone di invitare a valutare l'opportunità di un coordinamento con la medesima disposizione già prevista dal citato articolo 2, al fine di evitarne la ripetizione.

In ogni caso, nella medesima disposizione, in cui si specifica che i criteri generali sono rispettati « *ove non espressamente modificati o derogati* », potrebbe essere espunto il riferimento alla « modifica ».

Quanto al riferimento alla possibilità di « deroga » dei criteri generali, propone di ricordare che, nell'ambito del recepimento della normativa dell'Unione europea, l'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, recante i criteri generali di delega, è talvolta implicitamente derogato dai criteri specifici contenuti nelle leggi di delegazione europea, per esempio, nella parte relativa ai limiti minimi e massimi delle disposizioni sanzionatorie, di cui alla lettera *d*) del predetto articolo 32, sulla base del principio della *lex specialis*.

Infine, con riferimento all'articolo 5, che delega il Governo a disciplinare le modalità digitali dell'attività di produzione normativa, propone di invitare a valutare l'opportunità di prevedere che la delega sia esercitata direttamente mediante novella al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1262) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 ottobre.

La senatrice PELLEGRINO (*FdI*), relatrice, illustra uno schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto, sul disegno di legge in titolo, recante la ratifica dell'Accordo di cooperazione tra l'Italia e la Costa d'Avorio, in materia di migrazione e di sicurezza, del 22 marzo 2023.

Ricorda, in particolare, i principali settori della cooperazione, ovvero: criminalità organizzata transnazionale, reati contro la persona e il patrimonio, tutela della salute, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, tratta di persone, traffico illecito di migranti, traffico illecito di armi, criminalità informatica, reati economici e finanziari, reati contro il patrimonio culturale, reati contro l'ambiente, traffico

illegale di specie protette, corruzione, pirateria, reati di falso e contraffazione, e repressione del terrorismo.

La Relatrice ricorda inoltre che la Costa d'Avorio rientra tra i Paesi di origine sicuri per i richiedenti protezione internazionale, come stabilito nel decreto interministeriale del 7 maggio 2024 e confermato nel decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158.

Peraltro, la Costa d'Avorio non rientra tra i Paesi terzi la cui normativa in materia di trattamento dei dati personali è considerata adeguata dall'Unione europea, e in tale prospettiva l'accordo stabilisce, nell'articolo 8 e nell'Allegato 1, una disciplina sostanziale specifica, relativa al trasferimento dei dati personali tra le Autorità competenti dei due Paesi, nel rispetto della direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione dei dati personali utilizzati a fini di cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia.

Ritiene pertanto che il disegno di legge di ratifica non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) esprime adesione alla finalità dell'Accordo, volto a rafforzare la collaborazione tra i due Paesi nella lotta contro i crimini in materia di sicurezza e migrazione.

Rileva tuttavia, con riferimento al citato decreto-legge n. 158 del 23 ottobre scorso, che è stato attivato dal Tribunale di Bologna un rinvio pregiudiziale presso la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Preannuncia pertanto il voto di astensione dei senatori del suo Gruppo.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) propone di rinviare il voto, considerando che la Commissione di merito ha provveduto solo all'incardinamento del provvedimento e che il tema è legato a quello della definizione dell'elenco dei Paesi di origine sicuri, oggetto di disamina in altro provvedimento normativo.

Diversamente, preannuncia l'astensione dei senatori del Gruppo del Partito democratico, non tanto per motivi di merito, ma per la mancanza di elementi conoscitivi sufficienti.

Il PRESIDENTE osserva che il decreto-legge menzionato negli interventi, e richiamato nello schema di parere, sia una norma pienamente vigente nell'ordinamento interno, benché portato all'attenzione anche della Corte di giustizia europea.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) conviene con l'osservazione del Presidente sulla vigenza della norma nazionale richiamata nel parere.

La relatrice PELLEGRINO (*FdI*) si rimette alla Commissione sulla decisione se procedere al voto, manifestando tuttavia la preoccupazione che non si ingeneri una prassi di sistematiche richieste di rinvio giustificate dall'andamento dei lavori nelle Commissioni di merito.

Il PRESIDENTE accede quindi alla richiesta di rinvio della votazione, ricordando peraltro che la Commissione aveva già discusso e deliberato sull'insussistenza di una preclusione all'espressione del parere, una volta che in sede di merito si sia avviato l'esame del provvedimento.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) ritiene utile l'ulteriore spazio per l'approfondimento, tanto più che il relatore in Commissione di merito è un senatore appartenente al proprio Gruppo parlamentare.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda le disposizioni relative alla data di applicazione (COM(2024) 452 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 ottobre.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in esame che, come già illustrato in precedenza, interviene per prorogare di dodici mesi l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1115, che consente di commercializzare solo « prodotti a deforestazione zero », ovvero che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando solo le materie prime (bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno) derivanti da terreni che non sono stati oggetto di deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020.

La proroga risponde alle preoccupazioni espresse da alcuni Paesi europei e da *partner* internazionali, in merito ai tempi di attuazione, valutati come troppo brevi, al fine di concedere più tempo agli operatori e ai commercianti per apportare gli adeguamenti necessari.

Il 16 ottobre scorso, il Consiglio dell'Unione europea ha approvato, senza modifiche, la proposta della Commissione di prorogare di dodici mesi l'applicazione del citato regolamento europeo.

Il Consiglio informerà ora il Parlamento europeo e se questo, a sua volta, approverà la proroga, le nuove norme saranno vincolanti a partire dal 30 dicembre 2025, per i grandi operatori commerciali, e dal 30 giugno 2026, per le micro e piccole imprese.

L'obiettivo è di giungere all'adozione definitiva del regolamento da parte di entrambi i co-legislatori e alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione, in modo che questo possa entrare in vigore entro la fine dell'anno, consentendo ai destinatari delle norme di disporre di un ulteriore anno per adeguarsi alla nuova normativa.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scadrà il 2 dicembre 2024. La proposta risulta al momento all'esame del solo Parlamento svedese, che non ha segnalato elementi di criticità.

La Relatrice ritiene, quindi, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

SULLA RICHIESTA DI INDAGINE CONOSCITIVA SUL PRINCIPIO DI PRIMAZIA DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*), nel richiamare il rinvio pregiudiziale del Tribunale di Bologna alla Corte di giustizia dell'Unione europea relativo al recente decreto-legge sul riconoscimento della protezione internazionale e l'elenco dei Paesi di origine sicura, richiede che la Commissione svolga una apposita indagine conoscitiva volta a chiarire l'operatività del diritto dell'Unione europea negli ordinamenti nazionali, anche in ragione dei profili di incertezza giuridica che derivano dall'utilizzo della tecnica della disapplicazione da parte degli organi della giurisdizione.

Esprime, infatti, le sue preoccupazioni relativamente al fatto che l'esercizio del potere di disapplicazione nei confronti della legge italiana ritenuta in violazione della normativa europea avvenga in modo differente da parte dei diversi operatori interni chiamati ad applicare la normativa rilevante nel caso concreto.

In questi casi, si profilerebbe, a suo avviso, uno scivolamento del nostro ordinamento di diritto civile verso un sistema più propriamente di *common law*.

Il PRESIDENTE ritiene che il tema prospettato dal senatore Claudio Borghi sia di rilevante interesse per la 4^a Commissione, attenendo anche all'attuazione degli articoli 2 e 4 del trattato sull'Unione europea, relativi ai principi di democrazia, ai valori e allo Stato di diritto su cui si fonda l'Unione.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) esprime il timore che il tema posto dal senatore Claudio Borghi sia dirompente, poiché interviene sull'indipendenza tra i poteri e sulle prerogative della Corte di giustizia dell'Unione, che legittimamente si è pronunciata il 4 ottobre scorso sull'interpretazione del diritto europeo in materia di protezione internazionale e in particolare sui criteri per la definizione dei Paesi di origine considerati come sicuri per i richiedenti asilo.

A tale riguardo, anche in considerazione del funzionamento del sistema basato sugli accordi con l'Albania, ritiene necessario che siano va-

lutate con la massima attenzione le condizioni di sicurezza di un determinato Paese, da cui in linea di principio chi se ne allontana non si sente sicuro, affrontando peraltro viaggi che sono invece sicuramente altamente insicuri.

Il PRESIDENTE osserva come l'individuazione dei Paesi sicuri debba fondarsi su elementi fattuali che, come evidenziato dalla Corte di giustizia nella richiamata sentenza del 4 ottobre, possono essere riferiti anche a un ambito territoriale e politico determinato.

Con il ricorso del cittadino del Bangladesh si è aperta, invece, una nuova dimensione relativa alla determinazione della sicurezza di un determinato Paese, legata all'appartenenza a determinate categorie di soggetti, considerati a rischio nel proprio Paese di origine.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) ritiene che l'idea di proporre un approfondimento in un ambito che, tra legislazione e interpretazione, è particolarmente complesso non possa considerarsi dirompente.

Ricorda, inoltre, che l'ordinamento interno deve anzitutto attenersi al diritto positivo e in secondo luogo alla giurisprudenza interpretativa dello stesso, che può essere soggetta a sua volta a modifiche.

In questo caso, l'ordinanza del Tribunale che rinvia alla Corte di giustizia si riferisce a una questione tutt'altro che pacifica, inerendo sia alla compatibilità dell'ordinamento interno con quello europeo sia a una tematica di particolare attenzione da parte dei cittadini.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) ritiene che il tema non riguardi la sentenza del 4 ottobre della Corte di giustizia dell'Unione europea, che si è limitata a ribadire principi già conosciuti, quanto piuttosto il principio del primato del diritto dell'Unione sul diritto nazionale.

Al riguardo, ricorda che tale principio è chiaramente definito nella Dichiarazione relativa al primato, allegata al Trattato di Lisbona e firmata anche dall'Italia. Pertanto, vi sarebbe un solo modo per far prevalere il diritto nazionale, e cioè quello di uscire dall'Unione europea.

Sul principio del primato si fonda poi l'obbligo del giudice di disapplicare il diritto nazionale confliggente con quello europeo. Ciò che, al limite, può essere valutato è l'eventuale eccesso di potere esercitato dal giudice in tale ambito.

Inoltre, sul principio del primato si fonda anche tutta l'attività della 4^a Commissione, che valuta non solo la compatibilità dell'ordinamento interno con il « prevalente » diritto dell'Unione europea, ma anche – nella fase ascendente – il criterio della sussidiarietà, per regolare gli ambiti da attribuire alla disciplina dell'Unione europea e a quella degli Stati membri.

A tale ultimo riguardo, il PRESIDENTE osserva che l'applicazione del principio di sussidiarietà opera in senso complementare con l'applicazione del principio della primazia, la cui operatività viene conformata

dalla rinuncia dello Stato agli spazi di sovranità che vengono ceduti, anche in applicazione del principio di sussidiarietà, al livello sovranazionale europeo.

Ricorda inoltre che il primato del diritto europeo su quello nazionale non è assoluto, ma è soggetto all'operare dei cosiddetti « controlimiti », identificati dalla Corte costituzionale nei principi supremi dell'ordine costituzionale nazionale e nei diritti inalienabili della persona, come emerge da ultimo anche dalla vicenda giurisprudenziale originata dalle sentenze Taricco.

Senza peraltro dimenticare che anche altri Stati membri, come ad esempio quello tedesco con le sentenze della Corte di Karlsruhe, hanno assunto posizioni specifiche per quanto riguarda i rapporti tra gli ordinamenti che andrebbero considerate con grande attenzione.

Il senatore SCURRIA (*FdI*) ritiene che il punto dirimente in discussione non riguardi tanto questioni di coerenza giuridica, ma una questione di natura essenzialmente politica.

Infatti, nella sentenza del 4 ottobre, la Corte di giustizia ha ricordato che il giudice dinanzi al quale è contestata la decisione relativa alla domanda di protezione internazionale deve procedere a un esame « completo » ed « esaustivo » degli elementi di fatto e di diritto per ritenere che per quella persona il suo Paese di origine non è sicuro. Se, invece, il giudice procede non in base all'esaustività degli elementi di fatto e di diritto, copre un ambito indeterminato che non può che essere politico.

Servirebbe quindi, a suo avviso, una riflessione sulla questione della giustizia in Italia e sull'effettivo rispetto del principio della separazione dei poteri, anche in considerazione di taluni casi di utilizzo sistematico dello strumento dell'intercettazione, che non ritiene essere una pratica liberale e democratica.

Il PRESIDENTE, considerate le ulteriori richieste di intervento sul tema e l'approssimarsi dell'avvio dei lavori dell'Assemblea, ritiene opportuno proseguire la discussione nella seduta già convocata per la giornata di domani che, allo scopo, ritiene di dover anticipare rispetto all'orario già programmato delle 9,30.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) evidenzia come le sentenze europee non si occupano solo di aspetti legati alla migrazione, ma anche di temi, come quello delle intercettazioni, dove le forze dei Gruppi di opposizione non sembrano manifestare le medesime preoccupazioni di difesa della normativa europea.

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) tiene a precisare che la sua intenzione non era rivolta a un argomento specifico o ad una sentenza specifica, ma a porre la questione di principio sulla certezza del diritto da applicare nei casi di operatività del principio della primazia del diritto dell'Unione europea.

Ritiene che, da quanto emerso sinora dalla discussione in Commissione, il tema effettivamente sia fondato e che pertanto lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sia estremamente utile.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) chiede che la Commissione si pronunci con un voto sulla richiesta di avviare l'indagine conoscitiva.

Il PRESIDENTE ricorda che aveva testé comunicato la prosecuzione della discussione nella giornata di domani, con l'anticipazione dell'orario di inizio della seduta già previsto.

Al fine di consentire a tutti i senatori di intervenire nel dibattito, e considerato altresì l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, rinvia quindi il seguito della discussione alla prossima seduta.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 199

La 4^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, finalizzato ad introdurre disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135, 136, in materia di malattie animali trasmissibili, al fine di superare refusi e ambiguità interpretative emersi in fase di prima applicazione;

considerato che i citati decreti legislativi erano stati emanati, in base all'articolo 14 della legge di delegazione europea 2019-2020, per conformare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili;

considerato, inoltre, che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in base all'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012, che consente l'emanazione di disposizioni integrative e correttive entro 24 mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi;

ricordato che il regolamento (UE) 2016/429 ha come scopo quello di assicurare elevati livelli di sanità animale e sanità pubblica nell'Unione, applicando l'approccio « *One Health* », che tiene conto del legame tra sanità animale, sanità pubblica, ambiente, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, benessere animale, resistenza antimicrobica, e degli aspetti produttivi ed economici del settore zootecnico;

rilevato, in particolare, che:

– l'articolo 1 interviene in materia di obblighi dei proprietari di registrazione degli animali da compagnia nel SINAC (Sistema informativo nazionale degli animali da compagnia), per assicurare la tracciabilità e rintracciabilità degli stessi;

– l'articolo 2 prevede, tra l'altro, che le mostre faunistiche con carattere permanente, aperte al pubblico, potranno detenere, al pari di circhi e mostre faunistiche viaggianti, gli esemplari fino al termine della vita naturale degli stessi, purché siano adottate misure idonee a garantire l'impossibilità della loro riproduzione;

– l'articolo 3 introduce correttivi in materia di gestione delle emergenze per epidemie di malattie animali, anche alla luce dell'espe-

rienza maturata nella gestione dell'emergenza legata all'epidemia di peste suina africana;

valutato che lo schema di decreto legislativo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che esso consente una migliore applicazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di sanità animale,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1192

La 4^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso prevede un nuovo quadro ordinamentale per l'emanazione di una legge annuale di semplificazione normativa, in sostituzione del vigente articolo 20 della legge n. 59 del 1997, nonché l'introduzione della valutazione d'impatto generazionale e deleghe per la digitalizzazione della produzione normativa e per la semplificazione normativa in materia di affari esteri, istruzione, disabilità, protezione civile e di formazione superiore e ricerca;

ricordato che il programma « Legiferare meglio », finalizzato alla semplificazione e al miglioramento della legislazione dell'UE, ha stabilito l'obbligo di svolgere valutazioni d'impatto e consultazioni delle parti interessate per tutte le nuove iniziative proposte dalla Commissione, e di controllare *ex post* l'adeguatezza e l'efficacia della regolamentazione (REFIT) per la sua semplificazione e la riduzione degli oneri burocratici;

ricordato, inoltre, con riferimento all'articolo 4 relativo all'introduzione della valutazione di impatto generazionale (VIG), che il Comitato economico e sociale europeo (CESE), su richiesta del Consiglio dell'Unione europea, ha emesso, il 15 giugno 2023, un parere sulla Cooperazione nel settore della gioventù (SOC/579, GUUE 2023/C 293/10) in cui si ritiene che l'Unione dovrebbe incoraggiare gli Stati membri a rafforzare le misure volte ad attenuare l'inequità intergenerazionale e promuovere la giustizia intergenerazionale, e in cui si ritiene essenziale che tutte le leggi, le politiche e gli investimenti degli Stati membri siano sottoposti a una valutazione d'impatto sui giovani (*Youth Test*);

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

1) in riferimento al criterio generale di delega di cui alla lettera g) dell'articolo 1, volto alla riduzione degli oneri burocratici non indispensabili « fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea », si rileva che questo si pone in linea con il criterio generale di cui alla lettera c) dell'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, che vieta l'introdu-

zione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee in recepimento;

2) in riferimento all'articolo 3, comma 1, che dispone il rispetto dei criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, si valuti l'opportunità di un coordinamento con la medesima disposizione già prevista dal citato articolo 2, al fine evitarne la ripetizione.

In ogni caso, nella medesima disposizione, in cui si specifica che i criteri generali sono rispettati « ove non espressamente modificati o derogati », si valuti l'opportunità di espungere il riferimento alla « modifica », poiché va da sé che la formulazione precedente alla modifica non va rispettata poiché non più vigente.

Quanto al riferimento alla possibilità di « deroga » dei criteri generali, si ricorda che, nell'ambito del recepimento della normativa dell'Unione europea, l'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, recante i criteri generali di delega, è talvolta implicitamente derogato dai criteri specifici contenuti nelle leggi di delegazione europea, per esempio, nella parte relativa ai limiti minimi e massimi delle disposizioni sanzionatorie, di cui alla lettera *d*) del predetto articolo 32, sulla base del principio della *lex specialis*;

3) in riferimento all'articolo 5, che delega il Governo a disciplinare le modalità digitali dell'attività di produzione normativa, si valuti l'opportunità di prevedere che la delega sia esercitata mediante novella al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1262

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023;

considerato che l'Accordo è finalizzato a promuovere e sviluppare meccanismi di cooperazione nella prevenzione e nel contrasto della criminalità, anche nelle sue forme più gravi ed emergenti, e del terrorismo;

considerati, in particolare, i principali settori della cooperazione: criminalità organizzata transnazionale, reati contro la persona e il patrimonio, tutela della salute, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, tratta di persone, traffico illecito di migranti, traffico illecito di armi, criminalità informatica, reati economici e finanziari, reati contro il patrimonio culturale, reati contro l'ambiente, traffico illegale di specie protette, corruzione, pirateria, reati di falso e contraffazione, e repressione del terrorismo;

ricordato che la Costa d'Avorio rientra tra i Paesi di origine sicuri per i richiedenti protezione internazionale, come confermato dal decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158;

rilevato che, non rientrando la Costa d'Avorio tra i Paesi terzi la cui normativa in materia di trattamento dei dati personali è considerata adeguata dall'UE, l'accordo stabilisce, nell'articolo 8 e nell'Allegato 1, una disciplina sostanziale specifica, relativa al trasferimento dei dati personali tra le Autorità competenti dei due Paesi, nel rispetto della direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione dei dati personali utilizzati a fini di cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia;

valutato che il disegno di legge di ratifica non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, e che la cooperazione bilaterale in materia di sicurezza è riservata alle competenze nazionali,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Mercoledì 30 ottobre 2024

Plenaria

299^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Leo e il sottosegretario di Stato per il medesimo Dicastero Freni.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CALANDRINI (*FdI*) avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e sulla *web-TV* e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del vice ministro per l'economia e le finanze, Maurizio Leo, e del sottosegretario di Stato per il medesimo Dicastero, Federico Freni, sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali (A.S. 1274)

Il PRESIDENTE introduce l'audizione.

Il vice ministro dell'economia e delle finanze, LEO, e il sottosegretario di Stato per il medesimo Dicastero, FRENI svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i senatori MANCA (*PD-IDP*), MAGNI (*Misto-AVS*), GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) e PATUANELLI (*M5S*), a cui replicano il vice ministro LEO e il sottosegretario FRENI.

Il PRESIDENTE ringrazia il ministro Leo e il sottosegretario Freni per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara concluse l'audizione e la procedura informativa in titolo.

IN SEDE CONSULTIVA

(1054, 276 e 396-A) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 29 ottobre scorso, ricordando che, per quanto di competenza, in relazione all'emendamento 12.156 [già 11.8 (testo 3)], era stata chiesta conferma che si possa operare nell'ambito delle risorse stanziata a legislazione vigente.

A rettifica del parere già reso, segnala che l'emendamento 1.12 risulta identico all'emendamento 1.14, su cui è stato espresso il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Segnala che occorre quindi ribadire tale parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, altresì sull'emendamento 1.12.

Il sottosegretario FRENI, in relazione all'emendamento 1.12, esprime l'avviso contrario del Governo concordando con la relatrice.

In merito all'emendamento 12.156 [già 11.8 (testo 3)], esprime un avviso non ostativo condizionato all'accoglimento di una riformulazione di cui dà lettura.

Sulla proposta 22.153, esprime l'avviso contrario del Governo in quanto la disposizione è suscettibile di determinare oneri non quantificati e non coperti.

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) propone l'espressione di un parere del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla proposta 22.153.

In relazione alla proposta 12.156 [già 11.8 (testo 3)] il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: “Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: ‘All’interno di un quadro di conservazione nazionale ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, d’intesa con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza Stato – Regioni, è definito annualmente, su base regionale o delle province autonome, il tasso massimo di prelievi tale da non pregiudicare il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della specie *Canis lupus* cui fare riferimento ai fini delle autorizzazioni di cui all’articolo 16 della Direttiva 92/43/CEE. Il decreto di cui al periodo precedente è emanato entro il termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 marzo di ciascun anno.”.

A rettifica del parere espresso nella giornata di ieri, sull'emendamento 1.12 il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. ».

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 9,55.

Plenaria

300^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1192) Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che erano stati depositati nella giornata di ieri gli elementi di chiarimento del Governo.

La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

– in relazione all'articolo 4, viene confermato che l'analisi preventiva da parte del Governo troverà attuazione avvalendosi delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali previste in bilancio ai sensi della legislazione vigente;

– in merito all'articolo 10, lettera *a*):

con riferimento al punto 2, viene confermato che la disposizione riveste natura programmatica e non prescrittiva, segnalando che il quadro delle potenziali risorse disponibili non è determinabile a priori, ma potrebbe includere, a titolo esemplificativo, risorse disponibili a livello territoriale, nonché un eventuale rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile;

con riferimento al punto 4, viene rappresentato che le attività previste di formazione e addestramento rientrano tra le attività già ordinariamente svolte, che già sono e saranno da effettuarsi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

– relativamente alla lettera *b*) del medesimo articolo 10, viene chiarito dal Governo che le attività di previsione, prevenzione e mitigazione già rientrano nell'attuale perimetro di attività finanziate nell'ambito della dotazione del capitolo 7446, fermo restando che ulteriori possibilità di ampliamento e potenziamento sono correlate alle risorse che potranno essere annualmente stanziare per le predette finalità; – in relazione alla lettera *p*), rinviando alle considerazioni già espresse al punto 4), viene confermato dal Governo che tale criterio riveste carattere procedurale recando misure di semplificazione degli adempimenti previsti dagli strumenti amministrativi e gestionali esistenti. Si chiarisce che, a legislazione vigente, viene ordinariamente destinata di anno in anno una quota variabile a sostegno delle attività del volontariato organizzato di protezione civile a valere sul Fondo di protezione civile di cui al cap. 7446, precisando che a ciò vengono aggiunte ulteriori provviste dedicate in caso di attivazione, a valere sul Fondo emergenza nazionale, a fronte di emer-

genze di rilievo nazionale. Il Governo ha quindi assicurato che le misure di sostegno sono comunque attuabili nei limiti delle risorse già stanziata a legislazione vigente,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. ».

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare.

Previa verifica del prescritto numero legale, con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(1123) Erika STEFANI. – Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale

(Parere alla 7^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del relatore Lotito, illustra gli emendamenti approvati e trasmessi il 30 ottobre, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che le proposte 1.100 (testo 2) e 2.100 (testo 2) recepiscono delle condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che non vi sono osservazioni da formulare.

Sulla proposta 1.1 (testo 2), non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare, esprimendo avviso conforme al relatore.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati 1.1 (testo 2), 1.100 (testo 2) e 2.100 (testo 2), relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi in data 30 ottobre, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, pone ai voti la proposta di parere testé formulata, che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1274) Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che è stata aperta la discussione generale, rammentando che la stessa si concluderà il prossimo 5 novembre.

Non essendovi richieste di intervento, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE**(Finanze e tesoro)**

Mercoledì 30 ottobre 2024

Plenaria**186^a Seduta**

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1274) Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ORSOMARSO (*FdI*) illustra il provvedimento in relazione ai profili di competenza della 6^a Commissione.

Nel dettaglio, rileva innanzitutto l'articolo 7, recante modifiche allo strumento del ravvedimento speciale introdotto con il decreto-legge n. 113 del 2024 in allineamento con il concordato preventivo biennale, ai fini di eliminare alcuni ostacoli al pieno utilizzo di tale strumento.

Il comma 1 dell'articolo consente infatti anche ai soggetti che negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (a causa della diffusione della pandemia da COVID-19, ovvero alla presenza di condizioni di non normale svolgimento della propria attività) di poter usufruire del ravvedimento speciale introdotto dall'articolo 2-*quater* del citato decreto-legge n. 113 del 2024. Il comma 2 interviene quindi sul decreto legislativo n. 13 del 2024 (in materia di destinazione delle eventuali maggiori entrate da concordato preventivo biennale), prevedendo che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione del regime di ravvedimento affluiscono nel fondo per l'attuazione della delega fiscale e siano prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote IRPEF.

Più in particolare, il nuovo comma 6-*bis* dell'articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 113 del 2024 prevede che i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2-*quater* medesimo, con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)*, cioè i corrispettivi delle cessioni di azioni, strumenti finanziari simili alle azioni e delle obbligazioni, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento. I presupposti per l'accessione sono quelli di aver dichiarato, anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022, una delle cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici (correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell'articolo 148 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020), ovvero la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività (di cui all'articolo 9-*bis*, comma 6, lettera *a)*, del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017).

L'intento è quello di ampliare la platea di aderenti al concordato, in presenza di disposizioni che in altro contesto appiano utili ma che rinviano a condizioni esterne all'attività economica che avrebbero formalmente impedito alle imprese di poter aderire.

Il comma 2 dell'articolo 7 interviene invece sull'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024, il quale prevede che le maggiori entrate erariali, per il biennio 2024-2025, derivanti dall'attuazione del regime del concordato preventivo biennale affluiscono al pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, e nella misura determinata sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze e dall'Agenzia delle entrate sono destinate, anche mediante riassegnazione, al fondo per l'attuazione della delega fiscale.

Profili di interesse si rinvengono quindi nell'articolo 8, che modifica la disciplina del credito di imposta per gli investimenti nella ZES unica. In particolare, la lettera *a)* prevede la possibilità di indicare ulteriori investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi del decreto ministeriale di attuazione della disciplina; la lettera *b)* prevede che gli investimenti da considerare ai fini del calcolo dell'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile di ciascun beneficiario risultano essere quelli riportati nella comunicazione integrativa così come disciplinata dalla lettera precedente; la lettera *c)* dispone, infine, che le eventuali risorse residue dopo il riconoscimento del credito di imposta siano destinate agli investimenti comunicati nell'ambito della comunicazione prevista dalla citata lettera *a)*, della disposizione in esame. Anche in tale caso le modifiche di carattere procedurale apportate hanno il condivisibile obiettivo di rendere più efficaci gli incentivi già previsti.

Infine, l'articolo 9, comma 1, riconosce alla Regione Siciliana un contributo di circa 74,4 milioni di euro, per il solo 2024, a titolo di ri-

storo delle minori entrate conseguenti la riforma fiscale attuata con il decreto legislativo n. 216 del 2023; l'erogazione del contributo è condizionata alla sottoscrizione di un accordo Stato-Regione. Il successivo comma 2 attribuisce quindi alla Provincia autonoma di Trento la somma di circa 5,4 milioni di euro, nell'anno 2024, a titolo di restituzione del maggior gettito della tassa automobilistica riservato allo Stato.

Si apre la discussione generale.

Il senatore TURCO (*M5S*) critica l'ennesima modifica alla disciplina del concordato preventivo adottata dal Governo nell'imminenza della scadenza del termine per aderire al concordato, prevista per il 31 di ottobre, con grave disagio e difficoltà per i contribuenti e gli intermediari fiscali.

L'oratore osserva inoltre che le categorie professionali prevedono un'adesione al concordato preventivo non superiore al 20 per cento degli aventi titolo: oltre che sul fronte squisitamente tributario, tale fallimento ha conseguenze rilevanti sui contenuti della manovra di bilancio; poiché la prevista riduzione delle aliquote IRPEF, coperta finanziariamente proprio dalle risorse derivanti dal concordato preventivo, potrebbe risultare un obiettivo non realizzabile in concreto.

Conclude chiedendo delucidazioni alla rappresentante del Governo sulle problematiche poc'anzi rappresentate.

Il PRESIDENTE osserva incidentalmente che le risorse derivanti dal concordato preventivo, correttamente non ancora cifrate, appaiono comunque adeguate a fornire la copertura finanziaria alle misure fiscali sulle aliquote IRPEF che la maggioranza intende sostenere.

Inoltre, segnala che il decreto-legge è vigente dal giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ed è stato quindi emanato non a ridosso del 31 ottobre.

La sottosegretaria SAVINO si associa alle considerazioni svolte dal Presidente precisando a sua volta che le verifiche sul gettito derivante dalla nuova normativa sul concordato preventivo non potranno che essere fatte successivamente alla scadenza.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) ricorda che le problematiche evocate dal senatore Turco erano state oggetto di una specifica interrogazione parlamentare presentata dalla sua parte politica proprio all'indomani del varo del provvedimento. Il Governo, tuttavia, non ha mai fornito risposta.

Sarebbe pertanto opportuno, a suo avviso, che l'Esecutivo tenesse in maggiore considerazione l'attività di sindacato ispettivo svolta dal Parlamento.

Il senatore TURCO (*M5S*) pone l'accento sull'opportunità di convocare il ministro Giorgetti per avere indicazioni ufficiali e dati certi sul-

l'esito dell'adesione al concordato preventivo, con i connessi riflessi sulle risorse da utilizzare nella manovra di bilancio.

Il PRESIDENTE osserva che, prima di procedere all'effettuazione dell'audizione, è comunque necessario attendere un certo lasso di tempo, affinché il Ministro possa disporre di elementi informativi sufficienti e precisa comunque che l'esame in consultiva non consente lo svolgimento delle audizioni in parallelo a quelle eventualmente svolte dalle Commissioni di merito.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(484) TOSATO e altri. – Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle

– e petizione n. 744 ad esso attinente

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 9 ottobre.

La sottosegretaria SAVINO, nel ribadire che la tematica sottesa al disegno di legge è costantemente all'attenzione del Governo, osserva che si rende comunque necessaria un'attività istruttoria di natura amministrativa volta a valutare l'esito di una recente pronuncia del giudice amministrativo in relazione agli atti posti in essere dalle amministrazioni competenti sui compendi demaniali oggetto del disegno di legge.

Stante quanto precede, chiede pertanto di sospendere momentaneamente l'esame del provvedimento per consentire al Governo di poter svolgere tutti gli approfondimenti del caso.

Il PRESIDENTE, nel concordare con la richiesta formulata dalla rappresentante del Governo, rinvia quindi il seguito della discussione del disegno di legge in titolo.

Il seguito della discussione è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE avverte che la documentazione fatta pervenire in relazione alle audizioni sull'Atto del Governo n. 218 (Schema di decreto legislativo recante revisione del regime impositivo dei redditi), svolte ieri in Ufficio di Presidenza, sarà resa disponibile per la pubblica consulta-

zione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quella che sarà depositata in occasione di successive audizioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,25.

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Mercoledì 30 ottobre 2024

**Comitato ristretto per l'esame
dell'Affare assegnato n. 373**

Riunione n. 12

Relatore: MARCHESCHI (Fdi)

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,30

Affare assegnato sulle prospettive di riforma del calcio italiano (n. 373)
(Seguito dell'esame)

Plenaria

166^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

(180) ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. – *Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico*

(1041) MARTI. – *Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 ottobre.

Il PRESIDENTE informa che il senatore Paganella ha riformulato l'emendamento 3.6 in un nuovo testo, pubblicato in allegato.

Comunica che la Commissione affari costituzionali ha reso un parere non ostativo sul testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge in esame, mentre non si è ancora espressa la Commissione bilancio.

Avverte quindi che si procederà alla illustrazione dell'ordine del giorno e degli emendamenti al testo unificato, adottato nella seduta del 1° ottobre scorso (e pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta).

L'ordine del giorno n. 1 e gli emendamenti riferiti all'articolo 1 sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti a propria firma presentati all'articolo 2, segnalando che essi mirano ad arricchire la definizione di alunni con alto potenziale cognitivo. Nello specifico, richiamando i contenuti dell'emendamento 2.2, dovrebbero a suo avviso essere considerati tali gli alunni che manifestino elevate abilità scolastiche in uno o più ambiti o elevate abilità cognitive o uno specifico talento in uno o più ambiti rilevanti nella cultura di appartenenza. Non ritiene invece condivisibile l'attuale formulazione del comma 1, che utilizza come unico criterio quello di aver manifestato, nel corso degli studi, « maggiore e più veloce capacità di apprendimento » o un precoce raggiungimento delle competenze.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 2, nonché quelli presentati agli articoli 3, 4, 5, 7 e 9 sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti.

Si passa all'espressione dei pareri sull'ordine del giorno e sugli emendamenti.

Il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) esprime un orientamento favorevole sull'ordine del giorno n. 1, che ritiene che l'Esecutivo potrebbe accogliere come raccomandazione.

Passando alle proposte emendative, esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.3, 2.3 (testo 2), 3.6 (testo 2), 4.4, 4.7 e 9.2 (testo 2). Sull'emendamento 4.8 il parere è favorevole a condizione che sia riformulato, nel senso di stabilire che i risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche che hanno aderito alla sperimentazione siano resi noti in forma anonima.

Invita i proponenti al ritiro degli emendamenti 1.1, 1.2, 3.2, 3.4, 4.2 e 7.1, sui quali altrimenti il parere è contrario. Preannuncia peraltro la disponibilità ad esprimere un parere favorevole su un eventuale ordine del giorno che richiami le finalità dell'emendamento 7.1.

Il parere è contrario sui restanti emendamenti (2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.3, 3.5, 4.1, 4.5, 4.6, 5.1 e 9.1).

Il PRESIDENTE avverte che il sottosegretario Paola Frassinetti ha confermato la propria presenza nella seduta in corso, seppur con alcuni minuti di ritardo, per via di impegni concomitanti. L'espressione dei pareri del Governo sull'ordine del giorno n. 1 e sugli emendamenti sarà pertanto svolta in altra occasione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1192) Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che, nel corso della riunione di ieri della Sottocommissione pareri, la senatrice D'Elia, a nome del proprio Gruppo, ha chiesto la rimessione alla sede plenaria del disegno di legge in titolo.

La relatrice BUCALO (*FdI*) riferisce sul disegno di legge in titolo, collegato alla legge di bilancio, che si articola in quattro capi: il capo I (articoli 1-3) disciplina la procedura di adozione del disegno di legge di semplificazione normativa in sostituzione di quanto previsto dall'articolo 20 della legge n. 59 del 1997; il capo II (articoli da 4 a 6) reca misure volte al miglioramento della qualità della normazione; il capo III (articoli da 7 a 11) conferisce deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto di determinate materie, tra le quali – per quanto di competenza della Commissione – l'istruzione, nonché la formazione superiore e la ricerca; il capo IV (articolo 12) reca le disposizioni finali.

L'articolo 8, nello specifico, reca delega al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di istruzione.

Il comma 1, prosegue la relatrice, contiene i principi e criteri direttivi specifici della delega: essa è volta alla redazione di un testo unico della normativa primaria relativa alle materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, al riordino della normativa in materia di personale scolastico, al riassetto degli adempimenti amministrativi delle scuole, degli organi consultivi e dei poteri di vigilanza del Ministero, nonché alla revisione della disciplina degli organi collegiali della scuola.

Al comma 2 è disciplinata la procedura per l'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega e, al comma 3, si prevede la possibilità per il Governo di adottare uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

Ai commi 4 e 5 si demanda al Governo l'adozione di unico regolamento governativo di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi attuativi della delega e la riunificazione in un testo unico delle disposi-

zioni dei regolamenti ministeriali e interministeriali vigenti relativi alle materie in oggetto.

La relatrice si sofferma indi sull'articolo 11, che conferisce delega al Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di formazione superiore e ricerca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché di una serie di principi e criteri direttivi specifici, che prevedono: il riordino e la razionalizzazione delle disposizioni in materia di assetto organizzativo e *governance* interna delle università, delle procedure di reclutamento dei professori e dei ricercatori, della normativa in materia di promozione dell'internazionalizzazione del corpo docente e degli studenti e in favore della attrattività del sistema universitario italiano, della normativa in materia di stato giuridico ed economico del personale universitario, delle disposizioni relative all'individuazione dei principi generali a tutela dell'autonomia didattica degli atenei, degli strumenti a sostegno del diritto allo studio universitario, delle borse di studio e delle soluzioni di alloggio in favore degli studenti, della normativa in materia di istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, della normativa in materia di enti pubblici di ricerca.

Il comma 2 disciplina la procedura di adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1.

Il comma 3 stabilisce il termine e la procedura per l'eventuale adozione di uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

Il comma 4 demanda a un unico regolamento governativo l'adozione delle disposizioni di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1.

Il comma 5 prevede che, con un regolamento ministeriale, si procede a riunire in un testo unico i regolamenti ministeriali e interministeriali relativi alle materie disciplinate dai decreti legislativi di cui all'articolo in esame, adeguandoli, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.

Il PRESIDENTE dichiara quindi aperta la discussione generale.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) fa presente che la richiesta di remissione alla sede plenaria dell'esame del provvedimento in titolo, inizialmente deferito alla Sottocommissione per i pareri, è stata motivata dalla contrarietà della propria parte politica nei confronti di un provvedimento vasto ed eterogeneo, che reca, nello specifico, deleghe legislative di ampia portata, specie con riguardo alle materie di competenza della Commissione. Ritiene invece che interventi normativi di tale portata debbano essere condotti attraverso l'esame di disegni di legge o, quantomeno, con l'individuazione di specifici principi di delega. Con particolare riguardo alle disposizioni riferite al settore dell'istruzione, ne propone la soppressione, tenuto conto che esse affidano al Governo un riordino com-

plessivo dell'intera materia, sì da ricomprendere la disciplina del personale scolastico, il riassetto degli adempimenti amministrativi delle scuole, degli organi consultivi e dei poteri di vigilanza del Ministero, nonché la revisione della disciplina degli organi collegiali della scuola. Conclude segnalando peraltro che nell'ambito dei principi di delega in materia di disciplina del personale scolastico manca persino il riferimento all'esigenza di rispettare l'autonomia della contrattazione collettiva nazionale.

Il senatore CRISANTI (*PD-IDP*) stigmatizza a sua volta il carattere eterogeneo del disegno di legge in titolo e manifesta, nello specifico, preoccupazione per le disposizioni che mirano ad un ampio riassetto della normativa universitaria attraverso una delega « in bianco » nei confronti del Governo. Tenuto conto dello stretto collegamento fra, da un lato, la formazione superiore e ricerca e, dall'altro, l'innovazione, che è alla base della crescita del Paese, auspica che su tale ambito si avvii un'approfondita discussione in sede parlamentare che consenta di giungere ad una sintesi complessiva che faccia tesoro del contributo e del coinvolgimento anche dei soggetti interessati. Nel caso in cui si ritenga preferibile il ricorso allo strumento della delega non si può a suo giudizio quanto meno prescindere dalla definizione di specifici principi e criteri direttivi, cui il Governo è tenuto a conformarsi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1123) Erika STEFANI. – *Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale*

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 1° ottobre.

Il PRESIDENTE informa che la Commissione bilancio ha reso il parere non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo del disegno di legge in esame.

Avverte altresì che il senatore Paganella ha conseguentemente formulato gli emendamenti 1.100 e 2.100 (pubblicati in allegato), inizialmente presentati per tenere conto delle osservazioni recate nel parere della Commissione affari costituzionali, al fine di recepire anche le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio.

Avverte che si può pertanto procedere alle votazioni degli emendamenti.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti.

Il relatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1, a condizione che esso sia riformulato dai presentatori in un testo di cui dà lettura. Invita indi ad accogliere gli emendamenti 1.100 (testo 2) e 2.100 (testo 2) a sua firma.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime parere conforme al relatore.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), accogliendo l'invito del relatore, riformula l'emendamento 1.1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione, in esito a distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.100 (testo 2), 1.1 (testo 2) e 2.100 (testo 2).

Il PRESIDENTE, dopo aver fatto presente che, in sede di votazione dell'emendamento 1.1 (testo 2), la Commissione si è espressa all'unanimità, avverte che gli emendamenti approvati saranno prontamente trasmessi alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione bilancio per i prescritti pareri.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(28) Simona Flavia MALPEZZI e altri. – Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 18 aprile 2023.

Il PRESIDENTE informa che la Commissione affari costituzionali ha reso il parere non ostativo con osservazioni sul testo del disegno di legge in esame. Preso atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale e propone di fissare alle ore 12 di lunedì 4 novembre, il termine per l'eventuale presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

La Commissione concorda sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è indi rinviato.

(992) GALLIANI e altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33, settimo comma, della Costituzione in materia di promozione e sostegno dello sport in ambito psicofisico e sociale

(Discussione e rinvio)

Il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, volto a dare attuazione all'articolo 33, settimo comma, della Co-

stituzione. Ricorda in proposito che l'articolo 1, comma 1, della legge costituzionale, n. 1 del 2023 ha aggiunto il richiamato settimo comma, ai sensi del quale la Repubblica « riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme ».

Quanto al merito del disegno di legge in titolo, l'articolo 1, al fine di potenziare il valore dello sport come pratica educativa, stabilisce che le istituzioni scolastiche determinano, nel piano dell'offerta formativa e in coerenza con la loro autonomia, le modalità per l'insegnamento dell'educazione motoria, prevedendo che tale insegnamento sia prestato per almeno tre ore settimanali.

L'articolo 1 prevede altresì l'introduzione, nella scuola primaria, di appositi programmi speciali di attività motoria rivolti ad alunni disabili o che comunque presentino difficoltà psico-motorie. L'attuazione delle predette finalità si realizza a valere sui fondi speciali di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.

Soffermandosi sull'articolo 2, rileva che esso dispone, ai fini della prevenzione e dell'individuazione precoce di malattie ematiche e cardiache, nonché di ogni altra forma di anomalia o di disturbo fisico, che in ogni regione siano rese disponibili, previa intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unità mobili di monitoraggio preventivo rivolte in particolare a coloro che intraprendono un'attività sportiva dopo idonei e specifici accertamenti e controlli diagnostici.

Illustra poi l'articolo 3, il quale rende detraibile dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche l'intero importo delle spese sostenute da soggetti di età superiore a sessanta anni per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine nonché ad altre strutture e impianti sportivi.

Infine, l'articolo 4 istituisce, per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base e agonistica delle persone disabili, una carta dei servizi sportivi denominata « Sport Card », regolamentata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata in materia di sport.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice VERSACE (*Misto*) auspica che, nel corso dell'esame, si giunga ad arricchire i contenuti del provvedimento in titolo. Al riguardo, ritiene necessario tener conto che se si intende dare effettiva attuazione al richiamato articolo 33, settimo comma, della Costituzione, è necessario assicurare a tutti l'accesso alla pratica sportiva, incluse le persone con disabilità. Il disegno di legge a suo avviso rappresenta l'occasione per favorire tale inclusione consentendo alle persone con disabilità di beneficiare della copertura delle spese sostenute per l'acquisto di ausili e protesi indispensabili per l'esercizio della pratica sportiva.

Al riguardo, lamenta la perdurante inattuazione da parte dell'Italia dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle

persone con disabilità, peraltro ratificata con legge sin dal 2009, che detta norme sulla partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport delle persone con disabilità e impone in capo agli Stati specifici doveri in tal senso.

Occorre inoltre un approfondimento rispetto a quanto previsto dall'articolo 3 del provvedimento in esame, che dispone una detrazione delle spese sostenute da soggetti di età superiore a 60 anni per l'iscrizione annuale ad associazioni e impianti sportivi, atteso che potrebbe essere altrettanto opportuno a suo avviso estendere tali sgravi anche a beneficio dei giovani che praticano attività sportive.

Tenuto conto della complessità della materia e dell'esigenza di acquisire elementi informativi da parte degli operatori del settore, chiede lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo.

Il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) fa presente che nel corso dell'*iter* parlamentare della richiamata legge costituzionale n. 1 del 2023, con cui è stato aggiunto il settimo comma all'articolo 33 della Costituzione, è stato svolto un ciclo di audizioni estremamente ampio, che ha consentito di compiere un ampio confronto e di raccogliere numerosi contributi conoscitivi. Ritiene che la Commissione potrebbe avvalersi di quei contributi, evitando di avviare un ulteriore ciclo di audizioni.

Il PRESIDENTE, tenuto conto della richiesta della senatrice Versace e dell'opportunità di non duplicare l'ampia procedura informativa svolta in occasione dell'esame della citata legge costituzionale, propone lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni e di consentire ai Gruppi di poter indicare, entro lunedì 4 novembre alle ore 12, non più di due soggetti ciascuno.

Il senatore PIRONDINI (*M5S*) concorda con la proposta della senatrice Versace, sottolineando l'importante ruolo delle audizioni nella fase istruttoria dell'*iter* legislativo. In proposito, auspica che tale proposta – lungi dall'essere motivata da intenti dilatori riferiti al provvedimento in titolo – sia accolta dalla Commissione in spirito costruttivo.

La senatrice RANDO (*PD-IDP*) si associa alla richiesta di avviare un breve ciclo di audizioni, segnalando che i contributi conoscitivi acquisiti in tale sede arricchiscono istruttoria legislativa.

Il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) dichiara di condividere la proposta del presidente Marti.

La Commissione conviene indi sulla proposta del Presidente di fissare per le ore 12 di lunedì 4 novembre il termine per la presentazione da parte dei Gruppi di soggetti da audire, nel numero massimo di due.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,15.

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 180, 1041 NT**

Art. 3.

3.6 (testo 2)

PAGANELLA

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: « Conferenza unificata » con le seguenti: « Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »;

b) al comma 4, dopo le parole: « nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 » aggiungere le seguenti: « e con la procedura di cui al comma 3 » e aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, gli stessi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. ».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1123**Art. 1.****1.100 (testo 2)**

IL RELATORE

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, alinea, sostituire la parola: « promuovono » con le seguenti: « possono promuovere »;*

b) *sopprimere il comma 4.*

1.1 (testo 2)

DE CRISTOFARO, VERDUCCI, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

« d-bis) sensibilizzare sull'importanza della prevenzione delle forme di odio e violenza on line. ».

Art. 2.**2.100 (testo 2)**

IL RELATORE

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: « sono organizzati » con le seguenti: « possono essere organizzati »;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore, possono organizzare, nell'ambito della loro autonomia, nella settimana che anticipa la Giornata nazionale, iniziative in attuazione delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo. ».

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Mercoledì 30 ottobre 2024

Plenaria

240^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(647) RUSSO e GUIDI. – Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico

(739) Maria Domenica CASTELLONE e altri. – Disposizioni in materia di diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, di detrazione delle spese per i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali e di inclusione sociale e lavorativa

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 luglio 2023.

Il presidente ZAFFINI rammenta la conclusione del ciclo di audizioni sui disegni di legge in titolo. Avverte quindi che si può procedere alla discussione generale.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) preannuncia l'imminente presentazione di un ulteriore disegno di legge in materia. Chiede pertanto di attendere l'assegnazione e la successiva congiunzione ai fini del prosieguo dell'iter.

A parere del relatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*) nulla osta all'accoglimento della richiesta della senatrice Zampa, nel presupposto che non comporti una dilatazione rilevante dei tempi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1264) Disposizioni in materia di lavoro, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d’iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice MANCINI (*FdI*) suggerisce di procedere alla discussione generale successivamente alla disponibilità dei contributi scritti richiesti.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 30 ottobre 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 11

Presidenza del Presidente
SILVESTRO

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 8,35

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 30 ottobre 2024

Plenaria

58ª Seduta

Presidenza della Presidente
Barbara FLORIDIA

La seduta inizia alle ore 8,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Esame dello schema di delibera recante « Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Emilia-Romagna e Umbria indette per i giorni 17 e 18 novembre 2024 »

(Esame. Approvazione con modificazioni)

La PRESIDENTE, in vista delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle regioni Emilia-Romagna e Umbria indette per i giorni 17 e 18 novembre prossimi, comunica che è all'esame della Commissione il testo della proposta di delibera recante disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative a dette elezioni, già trasmesso a mezzo posta elettronica da parte dell'Ufficio di Segreteria e comunque in distribuzione, testo predisposto in conformità alla prassi e all'esperienza applicativa pregresse e alle precedenti deliberazioni e dopo aver consultato l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

La deputata MONTARULI (*FDI*) propone di inserire all'articolo 4 il comma 6-ter in modo da precisare che « in ogni caso, i programmi d'informazione, ove possibile nell'ambito della stessa trasmissione, devono garantire ai candidati, alle forze politiche e ad ogni soggetto interessato il

diritto di rettifica/replica entro il termine di vigenza della presente delibera. ».

I deputati GRAZIANO (*PD-IDP*) e BOSCHI (*IV-C-RE*) manifestano il proprio assenso a tale proposta.

Anche il senatore GASPARRI (*FI-BP-PPE*) dichiara di condividere tale proposta di modifica, nella quale andrebbe comunque precisato che il diritto di rettifica o di replica debba essere garantito, ove possibile, nell'ambito della stessa trasmissione o in altro spazio informativo equivalente.

La deputata MONTARULI (*FDI*) si dichiara d'accordo con la precisazione da ultimo formulata dal senatore Gasparri.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la PRESIDENTE pone ai voti il testo della proposta di delibera (allegato al resoconto), così come integrato con la proposta avanzata nel corso della seduta.

La Commissione approva all'unanimità.

La Presidenza si intende autorizzata ad apportare le eventuali correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiano opportune.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE ricorda che era stato programmato per giovedì 14 novembre un sopralluogo presso il Centro di produzione e le strutture Rai di Napoli.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), i deputati GRAZIANO (*PD-IDP*) e BOSCHI (*IV-C-RE*) chiedono che il predetto sopralluogo venga programmato in altra data.

La PRESIDENTE, tenuto conto di tali richieste e non facendosi ulteriori osservazioni, avverte che il sopralluogo presso le strutture Rai di Napoli è rinviato ad altra data.

Il deputato GRAZIANO (*PD-IDP*) chiede la convocazione di una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi entro questa settimana, anche al fine di prevedere un'ulteriore convocazione della Commissione per il voto del parere sulla nomina del Presidente del CdA Rai.

La deputata BOSCHI (*IV-C-RE*) si associa alla richiesta avanzata dal deputato Graziano, evidenziando altresì che la Commissione deve essere

messa nelle condizioni di poter riprendere la propria attività ordinaria. A tale riguardo, chiede che siano inserite nel calendario dei lavori le audizioni dell'Amministratore delegato, del Direttore generale e delle sigle sindacali in modo da poter affrontare le problematiche che investono il servizio pubblico a partire, ad esempio, dalla stabilizzazione dei lavoratori precari.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) condivide le richieste avanzate negli interventi precedenti.

La PRESIDENTE si riserva di convocare una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Reputa che l'appuntamento legato all'evento « Le sfide del servizio pubblico », che avrà luogo il 6 e 7 novembre prossimi, possa rappresentare una occasione per migliorare il clima tra le forze politiche, favorendo un dialogo costruttivo.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

La PRESIDENTE comunica che sono pubblicati, in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti nn. 114/916 e 115/921 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione.

La seduta termina alle ore 8,20.

ALLEGATO 1

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLA CAMPAGNA PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E UMBRIA INDETTE PER I GIORNI 17 E 18 NOVEMBRE 2024. (DOCUMENTO N. 9)

(Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 30 ottobre 2024)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premessi che:

con decreto del Presidente F.F. della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 133 del 26 settembre 2024, sono stati convocati per i giorni 17 e 18 novembre 2024 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Emilia-Romagna;

con decreto del Presidente della Giunta regionale dell'Umbria n. 40 del 21 settembre 2024, sono stati convocati per i giorni 17 e 18 novembre 2024 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Umbria;

visti

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le « tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 4 del testo unico per fornitura dei servizi *media* audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

c) l'articolo 1 dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

d) l'articolo 1 comma 4, della vigente Convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Rai, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

e) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni;

f) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante: « Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni »;

g) la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante « Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale »;

h) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante « Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario »;

i) lo Statuto della Regione Emilia-Romagna approvato con legge statutaria regionale 31 marzo 2005, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni;

j) la legge regionale dell'Emilia-Romagna 23 luglio 2014, n. 21 recante « Norme per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale » e successive modificazioni ed integrazioni;

k) lo Statuto della Regione Umbria approvato con legge statutaria regionale 16 aprile 2005, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni;

l) la legge regionale dell'Umbria 4 gennaio 2010, n. 2 recante « Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale », e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante « Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni »;

vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante « Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione »;

vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante « Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi »;

visto il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, pubblicato nel Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle

cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l'articolo 1, comma 6, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108;

visto l'articolo 10, commi 1 e 2, lettera *f*), della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante « Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 »;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DISPONE

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Articolo 1

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle consultazioni per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Emilia-Romagna e Umbria, fissate per la data di cui in premessa e si applicano solo nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni RAI relative alla presente consultazione elettorale, che hanno luogo esclusivamente nelle sedi regionali, sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale.

Articolo 2

(Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI per la consultazione elettorale nelle regioni interessate ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3.

Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella della testata giornalistica regionale registrata ai sensi dell'articolo 35 del testo unico dei servizi dei media audiovisivi approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale RAI nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, resta fermo per le trasmissioni della programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli articoli 4 e 6 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e nella legge 22 febbraio 2000, n. 28. In particolare, i telegiornali e i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni oggetto della presente delibera, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici competitori.

3. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5 della presente delibera.

Articolo 3

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma nelle regioni interessate trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nel consiglio regionale da rinnovare.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel Consiglio regionale.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) ai candidati alla carica di Presidente della Giunta Regionale;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del Consiglio regionale.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti.

6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni.

8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera c).

Articolo 4

(Informazione)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto infor-

mativo, a rilevante presentazione giornalistica, compresi i programmi informativi diffusi nella sezione video delle testate giornalistiche *on line* della società concessionaria soggetti al campo di applicazione dell'articolo 2 del regolamento approvato con delibera Agcom n. 295/23/CONS, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari e le rassegne stampa diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le re-

gole stabilite dalla legge n. 28 del 2000, e dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive a diffusione regionale diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

6-bis. La coincidenza territoriale e temporale della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali fa sì che i medesimi esponenti politici possano prendere parte alle diverse campagne elettorali e dunque possano intervenire nelle trasmissioni di informazione Rai con riferimento sia alla trattazione di tematiche di rilievo nazionale sia alla trattazione di tematiche di rilievo locale. Al fine di assicurare il rigoroso rispetto dei principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche, la Rai ha pertanto l'obbligo di porre particolare cura nella realizzazione dei servizi giornalistici politici, garantendo oggettive condizioni di parità di trattamento tra soggetti che concorrono alla stessa competizione elettorale.

6-ter. In ogni caso, nei programmi di informazione, ove possibile nell'ambito della stessa trasmissione o in altro spazio informativo equivalente, deve essere garantito ai candidati, alle forze politiche e ad ogni soggetto interessato il diritto di rettifica o replica entro il termine di vigenza della presente delibera.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 5

(Illustrazione sulle modalità di voto e presentazione liste)

1. Nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la RAI predisponde e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito *web*, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adem-

pimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche della consultazione in oggetto, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di *video sharing* gratuiti.

5-bis. I notiziari informano, nelle due settimane che precedono il voto, sulle modalità dello stesso.

Articolo 6

(Tribune elettorali)

1. La RAI organizza e trasmette nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, in fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non inferiore ai trenta minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.

3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6.

5. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

7. Tutte le tribune sono trasmesse dalle sedi regionali della RAI di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

8. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

9. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione della testata competente, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 12.

10-bis. La Rai garantisce che tutti gli aventi diritto possano partecipare alle tribune elettorali negli stessi orari, eventualmente prevedendo una turnazione laddove gli orari di trasmissione fossero diversi.

Articolo 7

(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette, nelle regioni interessate alla consultazione elettorale, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della presente delibera.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai mes-

saggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di ottimo ascolto. La comunicazione della RAI viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 12 della presente delibera.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede regionale della RAI interessata alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Giunta regionale;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sede regionale.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8

(Conferenze stampa dei candidati a Presidente della Giunta Regionale)

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna e dell'Umbria. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non inferiore a trenta minuti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il

massimo di tre, individuati dalla RAI, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

2. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della RAI, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

3. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6, 8 e 10.

Articolo 9

(Confronti tra candidati a Presidente della Giunta Regionale)

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della RAI e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6, 8 e 10.

Articolo 10

(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione dell'Accesso regionale nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale è sospesa dalla data di entrata in vigore della presente delibera fino al termine della sua efficacia.

Articolo 11

(Trasmissioni per persone con disabilità)

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui alla presente delibera, la RAI, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Articolo 12

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gl'indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Articolo 13

(Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato)

1. Il consiglio d'amministrazione e l'amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 14

*(Tutela del pluralismo sulle piattaforme
on line e sui canali social della Rai)*

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di tutela del pluralismo, della libertà di espressione, dell'imparzialità, indipendenza, e obiettività dell'informazione nonché ad adottare misure di contrasto ai fenomeni di disinformazione, la Concessionaria applica anche ai propri canali *social* e alle proprie piattaforme online, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Articolo 15

(Entrata in vigore)

1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 2

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (NN. 114/916, 115/921)**

STUMPO, GRAZIANO, BAKKALI, PELUFFO, FURLAN, NICITA, VERDUCCI – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.

Premesso che:

la Rai da tempo ha, accanto alle testate dei Tg, posto in essere due direzioni giornalistiche, denominate una « Direzione approfondimento », con 130 giornalisti, e una « Day Time » con 50 giornalisti;

suddette direzioni sono definite tecnicamente a configurazione ibrida in quanto il Direttore non è responsabile, non ha l'obbligo di presentare un piano editoriale, non ha l'obbligo di motivare le sue decisioni, ma al tempo stesso esercita le prerogative del direttore di testata nell'ambito delle nomine, con ampia discrezionalità, e degli ordini, che vengono trasmessi attraverso personale non giornalistico e da circa un mese anche attraverso capiservizio;

a coadiuvare l'attività del direttore vi sono dei vicedirettori amministrativi che attualmente sono prevalentemente giornalisti;

il profilo « ibrido » di queste due Direzioni di cui in premessa comporta una serie di violazioni che riguardano il lavoro e la professione giornalistica;

la produzione di tali Direzioni è esclusivamente giornalistica nella Direzione Approfondimento e a prevalenza giornalistica nel Day Time, tuttavia una parte del prodotto che si avvicina quasi al 50 per cento verrebbe realizzata da giornalisti con contratti atipici e una parte di questa platea non sarebbe neppure iscritta all'ordine dei giornalisti, quindi palestando forme di precariato all'interno del servizio pubblico;

una parte rilevante relativa al confezionamento e coordinamento dei prodotti sarebbe inoltre esercitata da personale « di produzione », che in passato spesso risultava essere responsabile di programmi di spettacolo e che ora eserciterebbe lo stesso ruolo ma su materiale giornalistico che è oggettivamente più delicato;

risulterebbe frequente la modifica di servizi giornalistici da personale non giornalistico, talvolta all'insaputa del giornalista stesso, con un oggettivo esercizio improprio della professione;

la natura ibrida delle gerarchie, inoltre, comporta come richiamato il rischio di intervento sui servizi giornalistici da parte di soggetti esterni anche in tempi successivi alla loro consegna impedendo di fatto il corretto esercizio del diritto di firma;

la totale assenza di linea giornalistica comporta ha come conseguenza una sistematica confusione di ruoli e gerarchie tra figure produttive e giornalistiche e tra figure interne ed esterne all'Azienda;

il Cdr Approfondimento risulterebbe continuamente chiamato ad intervenire per tutelare i colleghi relativamente ad ordini imposti da chi non ne avrebbe titolo;

inoltre le suddette direzioni non avendo un direttore responsabile, finiscono per far ricadere ogni responsabilità penale sul redattore ordinario anche quando il contenuto del servizio è stato modificato come richiamato in premessa da personale non giornalistico;

e nonostante da gennaio 2024 sia stata introdotta la figura di caposervizio responsabile rimane un *vulnus* sulla copertura legale;

la nomina di giornalisti professionisti ad incarichi dirigenziali, come quella di direttore e vicedirettore di direzione di genere, potrebbe ipotizzarsi come incompatibile con l'iscrizione all'ordine professionale dei giornalisti e relative associazioni professionali;

va sottolineato che l'assenza di linea evidenzia la possibilità di permeabilità delle attività giornalistiche da parte del comparto aziendale pubblicitario a con il giornalista che opera in buona fede esposto al rischio di promuovere pubblicità occulta a propria insaputa;

si chiede pertanto di sapere se i vertici aziendali siano a conoscenza di queste criticità e quali opportune e tempestive iniziative intendano promuovere per superarle e rimuoverle ripristinando condizioni di legalità e di rispetto del lavoro giornalistico all'interno del servizio pubblico considerata anche la rilevanza delle due richiamate direzioni nel prodotto finale Rai.

(114/916)

RISPOSTA – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.

Il lavoro giornalistico nell'ambito delle Direzioni Approfondimento e Day Time è stato regolamentato, a partire dal luglio del 2019, attraverso accordi sottoscritti con il sindacato Usigrai (Unione Sindacale dei Giornalisti Rai).

In tali accordi, le parti sottoscrittrici hanno in primo luogo determinato il perimetro dei programmi a prevalente contenuto giornalistico,

nonché convenuto che « in relazione alla diversa natura del prodotto ed a diversi profili professionali che concorrono alla sua realizzazione, l'organizzazione e le modalità operative all'interno dei suddetti programmi differiscono radicalmente da quelle vigenti nelle Testate ».

Tale differente organizzazione è stata puntualmente definita con l'accordo del 30 marzo 2023, che ha previsto l'individuazione per ciascuna Direzione di una figura giornalistica di riferimento a livello di Direttore o di Vicedirettore, nonché della figura del Caposervizio alla quale è attribuito il compito di coordinare e rivedere il lavoro dei giornalisti impegnati nei singoli programmi, fornendo loro le opportune direttive.

Si precisa che per svolgere tali attività nell'ambito della Direzione Approfondimento sono stati nominati 10 Capiservizio a fronte di circa 130 giornalisti ad oggi complessivamente in organico e nella Direzione Day Time 4 Capiservizio a fronte di circa 40 giornalisti ad oggi complessivamente in organico. Inoltre, sempre al fine di definire precisi ruoli e responsabilità, con il medesimo accordo sindacale, è stata prevista anche la figura dell'inviato.

Si evidenzia, infine, che gli accordi citati prevedono un confronto con il sindacato sul tema degli ambiti di applicazione della relativa disciplina, oltre che specifiche informative al Comitato di redazione da parte del Direttore.

GRAZIANO – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.*

Per sapere, premesso che:

si è registrato in data 2 ottobre c.a. un episodio abbastanza increscioso per la qualità del servizio pubblico radiotelevisivo come denunciato dal cdr del giornale radio rai;

suddetto episodio riguarda il programma « *Ping Pong* » condotto da Annalisa Chirico;

la puntata di oggi è andata in onda registrata, senza che questo fosse specificato ad inizio della trasmissione, e occupandosi della questione geopolitica mediorientale ignorava chiaramente l'attacco missilistico iraniano avvenuto la sera precedente;

l'interlocuzione tra la conduttrice e gli ospiti è risultata infatti assolutamente decontestualizzata disorientando gli ascoltatori che magari avevano avuto modo di ascoltare le notizie del GR e gli aggiornamenti nell'ambito della trasmissione « *Radio Anch'io* »;

ciò ha suscitato la protesta non solo del CDR ma anche di ascoltatori che hanno segnalato l'accaduto;

si chiede di sapere come è stato possibile mandare in onda una puntata chiaramente registrata in occasione di una giornata così delicata

dal punto di vista del contenuto affrontato dal *format* e se non intenda altresì accertarne le responsabilità avendo esposto il servizio pubblico radiotelevisivo ad una pessima figura e palesando una scarsa attenzione alla qualità della informazione come contestato dal cdr.

(115/921)

RISPOSTA – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.

In primo luogo, è opportuno premettere che ogni giorno su Radio Uno vanno in onda venticinque programmi e ventisette edizioni del Giornale Radio, frutto di un intenso lavoro della redazione che con grande professionalità, senza risparmio, tutti i giorni e per tutto il giorno, si impegna a tenere informati e aggiornati gli italiani su quanto avviene nel nostro Paese e nel mondo.

Per quanto concerne il programma Ping-Pong si conferma che la puntata del 2 ottobre u.s. – contrariamente alla prassi e in via del tutto eccezionale – era stata registrata diverse ore prima della messa in onda e di fatto superata dagli eventi, poiché s'interrogava su un ipotetico attacco ad Israele che nello spazio tra la registrazione del programma e la sua messa in onda era invece effettivamente avvenuto.

La messa in onda di un programma superato dagli eventi è stato il prodotto di un difetto di comunicazione in una giornata che per gli accadimenti in corso – era in atto un attacco contro Israele di cui non si conoscevano né la portata, né le conseguenze – aveva messo sotto pressione tutte le strutture del GR, in una Redazione Programmi che operava per di più a ranghi ridotti.

Nel riconoscere che si è trattato di un episodio certamente spiacevole, ma conseguenza, come sopra riportato, di una sfortunata quanto unica serie di concause da non attribuire a specifiche responsabilità individuali né a condotte poco professionali quanto piuttosto all'eccezionalità degli eventi e alla concitazione del momento, si tiene a precisare che il programma Ping-Pong nella puntata del 2 ottobre u.s. ha comunque dedicato ampio spazio alle tensioni in Medio Oriente.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di
vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in
materia di immigrazione

Mercoledì 30 ottobre 2024

Plenaria

16ª Seduta

Presidenza del Presidente
DELRIO

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DELRIO avverte che della seduta odierna verranno redatti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e per il quale la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno dell'ingresso nel territorio nazionale dei minori stranieri non accompagnati, con particolare riguardo alla dimensione attuale del fenomeno nel contesto delle dinamiche migratorie, al sistema di accoglienza e protezione, all'evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo, nonché alle misure per l'inclusione e l'autonomia: esame del documento conclusivo e rinvio

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 27 marzo scorso.

Dopo un breve saluto, il presidente DELRIO introduce la discussione sul documento conclusivo dell'indagine conoscitiva e dà la parola ai commissari.

Intervengono l'onorevole Chiara LA PORTA (*FDI*), la senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) e il senatore CROATTI (*M5S*).

Replica il presidente DELRIO.

Prende nuovamente la parola l'onorevole Chiara LA PORTA (*FDI*).

Il presidente DELRIO, rinvia il seguito dell'esame del documento conclusivo.

La seduta termina alle ore 8,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

Mercoledì 30 ottobre 2024

Plenaria

Presidenza della Vice Presidente
ZEDDA

La seduta inizia alle ore 15,10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla pubblicità dei lavori

Antonella ZEDDA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto

Audizione, in videoconferenza, dell'Assessore alla programmazione, al bilancio, al credito e all'assetto del territorio della Regione Sardegna, Giuseppe Meloni, e dell'Assessore alla famiglia, alle politiche sociali e al lavoro della Regione Siciliana, Nuccia Albano

(Svolgimento e conclusione)

Antonella ZEDDA, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Giuseppe MELONI, *Assessore alla programmazione, al bilancio, al credito e all'assetto del territorio della Regione Sardegna*, collegato in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni il senatore Marco MELONI (*PD-IDP*), a più riprese, e la deputata Francesca GHIRRA (*AVS*), collegati in videoconferenza, nonché Antonella ZEDDA, *presidente*, a più riprese.

Giuseppe MELONI, *Assessore alla programmazione, al bilancio, al credito e all'assetto del territorio della Regione Sardegna*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Nuccia ALBANO, *Assessore alla famiglia, alle politiche sociali e al lavoro della Regione Siciliana*, collegata in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Antonella ZEDDA, *presidente*, ringrazia gli Assessori Meloni e Albano per la loro partecipazione all'odierna seduta e dispone che la documentazione che sarà presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico dell'odierna seduta. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 30 ottobre 2024

Comitati riuniti III (Infiltrazioni mafiose nelle istituzioni territoriali e negli enti locali) e VIII (Infiltrazione e condizionamento mafioso negli appalti e nei contratti pubblici)

Audizione di Michele Corradino, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,50

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»**

Mercoledì 30 ottobre 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Presidenza del Presidente
MICHELOTTI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,10

Plenaria

Presidenza del Presidente
MICHELOTTI

La seduta inizia alle ore 15,10.

Sulla pubblicità dei lavori

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Comunicazioni del presidente

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 24 settembre 2024 ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, della legge istitutiva e dell'art. 22 del Regolamento interno, della collaborazione, a tempo parziale e a titolo gratuito, di Leonardo Bernardi, maggiore della Guardia di finanza.

Comunica altresì che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione odierna ha convenuto di sottoporre alla

Commissione alcune proposte di modifica al Regolamento, riguardanti le modalità di verifica del numero legale e la possibilità di istituire comitati (*vedi allegato*). Il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative è stato fissato a martedì 5 novembre.

La seduta termina alle ore 15,15.

ALLEGATO

PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO

Il comma 2 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

2. Il presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da quattro componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

Dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

*Art. 13-bis.
(Comitati)*

1. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più Comitati ovvero con l'istituzione di Gruppi di lavoro su temi specifici. I componenti di ciascun Comitato sono nominati dal Presidente della Commissione tenendo conto delle indicazioni dei Gruppi presenti in Commissione, ciascuno dei quali deve avervi almeno un rappresentante. Il coordinatore di ciascun Comitato è nominato dal Presidente della Commissione.

2. I Comitati svolgono attività a carattere istruttorio per conto della Commissione. La Commissione può affidare ai Comitati, secondo quanto stabilito da apposito regolamento, specifici compiti, relativamente a oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato.

3. I Comitati non possono compiere atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria. Essi riferiscono ogni qualvolta richiesto dalla Commissione o dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva. Gli atti formati e la documentazione raccolta sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione. La partecipazione alle riunioni dei Comitati dei collaboratori esterni assegnati alle attività dei Comitati è disposta dai coordinatori su decisione del Presidente, sentito l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

4. I coordinatori comunicano preventivamente al Presidente della Commissione il calendario dei lavori.

5. Il Presidente, d'intesa con il coordinatore di uno o più Comitati, ha la facoltà di trasferire in sede plenaria l'audizione di uno o più soggetti precedentemente deferita a uno o più Comitati.

